

Misura “Attrazione e sostegno della propensione agli investimenti nel territorio”

BANDO A

*Programma Regionale Piemonte F.E.S.R. 2021/2027
Decisione di Esecuzione della Commissione del 7/10/2022 C(2022) 7270 final*

Azione I.1iii.4 Attrazione e rilancio della propensione agli investimenti



Sommario

1. FINALITA', RISORSE, BASI GIURIDICHE
 - 1.1. Introduzione generale
 - 1.2. Obiettivi
 - 1.3. Agevolazione prevista
 - 1.4. Dotazione finanziaria
 - 1.5. Soggetto gestore dello Strumento finanziario
2. CONTENUTI
 - 2.1. Destinatari finali e requisiti di partecipazione
 - 2.2. Tipologie di investimenti ammissibili
 - 2.3. Dimensione del progetto:
 - 2.4. Rispetto del principio del DNSH
 - 2.5. Immunizzazione dagli effetti del clima
 - 2.6. Contributo alla Strategia regionale di sviluppo sostenibile (SRSvS)
 - 2.7. Condizioni specifiche di ammissibilità degli investimenti
 - 2.8. Durata del progetto
 - 2.9. Effetto di incentivazione
 - 2.10. Spese ammissibili
 - 2.11. Spese non ammissibili
 - 2.12. Tipologia di agevolazione – Premialità –
Maggiorazione Area 107.3.c e intensità di aiuto
 - 2.12.1. Tipologia di agevolazione
 - 2.12.2. Premialità
 - 2.12.3. Intervento realizzato in area 107.3.c della carta nazionale degli aiuti di stato a
finalità regionale
 - 2.12.4. Intensità di aiuto
 - 2.13. Regole di cumulo con altre agevolazioni pubbliche
3. PROCEDURE
 - 3.1. Come presentare la domanda
 - 3.2. Come viene valutata la domanda
 - 3.3. Come vengono concesse ed erogate le agevolazioni
 - 3.4. Come rendicontare le spese
 - 3.5. Modifiche in corso ai progetti
 - 3.5.1. Proroghe
 - 3.5.2. Variazioni tecniche ed economiche
 - 3.5.3. Variazioni beneficiari e subentri
 - 3.6. Termini del procedimento
4. ISPEZIONI, CONTROLLI E MONITORAGGIO
5. OBBLIGHI DEI DESTINATARI FINALI, REVOCHE E RINUNCE
 - 5.1. Obblighi dei destinatari finali
 - 5.1.1. Obblighi specifici relativi al progetto
 - 5.1.2. Obblighi generali previsti dal PR FESR 2021-27 e dalla normativa europea e
italiana applicabile
 - 5.2. Revoca dell'agevolazione
 - 5.2.1. Effetti della revoca
 - 5.3. Sanzioni amministrative
 - 5.4. Rinuncia all'agevolazione
6. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
7. VISIBILITA', TRASPARENZA E COMUNICAZIONE

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
9. INFORMAZIONI E CONTATTI

Elenco ALLEGATI

Allegato 1 – Trattamento dei dati personali

Allegato 2 – Definizioni

Allegato 3 – Principali riferimenti normativi e amministrativi

Allegato 4 – Attività ed interventi esclusi

Allegato 5 – Griglia dei criteri di valutazione

Allegato 6 – Schema di Relazione Tecnico Economica

Allegato 7 – Immunizzazione dagli effetti del clima

1. FINALITA', RISORSE, BASI GIURIDICHE

1.1 Introduzione generale

Il presente bando, come previsto dalla scheda di misura “Attrazione e sostegno della propensione agli investimenti nel territorio” approvata con D.G.R. n. 27-7122 del 26 giugno 2023, intende favorire l’incremento degli investimenti del sistema produttivo in Piemonte, attraverso l’attrazione e lo sviluppo di nuovi progetti idonei ad agire da volano per il consolidamento della competitività del tessuto imprenditoriale locale, delle filiere e dei sistemi produttivi, anche valorizzando le aree produttive esistenti libere e riqualificando quelle dismesse.

I progetti approvati a valere sul bando saranno cofinanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) nell’ambito dell’Obiettivo di Policy 1 “un’Europa più competitiva e intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente e della connettività regionale alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC)” - “PRIORITA' I RSI, competitività e transizione digitale”. La misura è inoltre coerente all’obiettivo specifico RSO1.3. Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi (FESR).

Il bando è redatto in conformità con le prescrizioni contenute nell’art. 73 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 recante “Selezione delle operazioni da parte dell’autorità di gestione” ed in particolare in coerenza con la Strategia industriale europea e la Strategia per le PMI.

Lo stesso non fornisce sostegno ad interventi di delocalizzazione in conformità dell’articolo 66 o che costituirebbero trasferimento di un’attività produttiva in conformità dell’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento (UE) n. 2021/1060.

Il bando non prevede, infine, interventi che possano rientrare in procedure di infrazione che metterebbero a rischio la legittimità e la regolarità delle spese o l’esecuzione delle operazioni ex art. 258 TFUE.

1.2 Obiettivi

Il bando è attivato in coerenza con l’Azione del PR FESR 2021-2027 *I.1iii.4. Attrazione e rilancio della propensione agli investimenti*, che favorisce il rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo, attraverso l’attrazione e lo sviluppo di investimenti idonei ad agire da volano per il consolidamento del tessuto imprenditoriale locale e il sostegno a tutte le filiere produttive. In tale ambito potranno inoltre essere sostenuti interventi per la promozione di investimenti produttivi e di riconversione industriale e per la riqualificazione e riconversione di aree industriali dismesse.

In coerenza con la sopracitata Azione, la misura “Attrazione e sostegno della propensione agli investimenti nel territorio” prevede l’attivazione del presente bando (Bando A), che ha l’obiettivo di:

- incentivare gli investimenti da parte di imprese non ancora attive in Piemonte;
- attrarre imprese piemontesi che hanno delocalizzato la produzione, ma che intendano reinsediarsi nel territorio regionale;
- consolidare e radicare le imprese già presenti, attraverso il sostegno ad un nuovo investimento funzionalmente diverso da quello esistente;
- incentivare interventi di riqualificazione dei siti produttivi dismessi.

Ai destinatari finali¹ del presente bando, che realizzino un investimento coerente con gli indirizzi sopracitati, sarà richiesto obbligatoriamente un incremento occupazionale minimo, determinato in ragione della dimensione d'impresa. In virtù di tale obbligo, viene fornita, limitatamente alle PMI, la possibilità di accedere all'ulteriore bando attivato dalla medesima misura (Bando B) finalizzato a sostenere l'incremento occupazionale determinato dai progetti finanziati dal Bando A.

La sopracitata misura, inoltre, contribuisce al conseguimento dei target degli indicatori, di output e di risultato, relativi agli obiettivi specifici del PR FESR 2021/2027 di cui sopra, di seguito riportati.

Indicatori di output

Obiettivo specifico	Indicatori (codice)	Indicatori (nome esteso)
OS iii)	RCO01	Imprese beneficiarie di un sostegno (di cui: microimprese, piccole, medie e grandi imprese)
	RCO02	Imprese sostenute mediante sovvenzioni
	RCO03	Imprese sostenute mediante strumenti finanziari

Indicatori di risultato

Obiettivo specifico	Indicatori (codice)	Indicatori (nome esteso)
OS iii)	RCR 02	Investimenti privati abbinati al sostegno pubblico (di cui: sovvenzioni, strumenti finanziari)

1.3 Agevolazione prevista

L'agevolazione, che assume la forma di strumento finanziario combinato con sovvenzione ex art. 58, par. 5, Regolamento (UE) n. 2021/1060, può coprire fino al 100% dei costi ammissibili, ed è costituita:

- per le PMI²: da una quota di finanziamento, per il 70% a tasso zero a valere su fondi del PR FESR 2021/2027 e per il 30% su fondi bancari, ed una quota di contributo a fondo perduto come definita al par. 2.12.1;
- per le piccole imprese a media capitalizzazione e per le imprese a media capitalizzazione³ (da qui "imprese a media capitalizzazione"): esclusivamente da un finanziamento, per il 70% a tasso zero a valere su fondi del PR FESR 2021/2027 e per il 30% su fondi bancari.

Per i dettagli sull'intensità di aiuto prevista in funzione della dimensione d'impresa ed eventuali maggiorazioni, si rimanda al successivo par. 2.12.4.

¹ Di seguito, ai fini del presente bando per "Destinatario finale" si intende l'impresa che può ricevere l'agevolazione.

² Per la definizione di "PMI" si veda l'Allegato 2.

³ Per la definizione di "Piccole imprese a media capitalizzazione ed imprese a media capitalizzazione" si veda l'Allegato 2.

1.4 Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria per il presente bando è stabilita dalla D.G.R. n. 27-7122 del 26 giugno 2023 ed è pari a euro 30.000.000,00.

Le agevolazioni vengono concesse sulla base degli artt. 14 e 17 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i., come da ultimo modificato dal Regolamento (UE) n. 2023/1315 del 23 giugno 2023 (da ora in poi Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.), che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea oppure in base al Regolamento (UE) n. 2023/2831 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *"de minimis"* (da ora in poi Regolamento (UE) n. 2023/2831 – *"de minimis"*).

Nel caso in cui l'ESL del finanziamento eccedesse l'intensità di aiuto massima, applicabile con riferimento allo specifico intervento e alla dimensione d'impresa, sarà possibile, in alternativa, avvalersi del Regolamento (UE) n. 2023/2831 – *"de minimis"*, previa verifica della disponibilità dell'apposito plafond da parte del destinatario finale, fermo restando che non sarà riconosciuto il contributo a fondo perduto.

Per maggiori informazioni al riguardo si veda il paragrafo 2.12.4 del presente bando.

1.5 Soggetto gestore dello Strumento finanziario

Le attività e le funzioni relative alla gestione del bando e del procedimento di concessione, controllo, erogazione ed eventuale revoca delle agevolazioni sono affidate a Finpiemonte S.p.A. (di seguito anche "Finpiemonte"), in qualità di Organismo di attuazione dello Strumento ed in conformità con l'accordo di finanziamento redatto secondo lo schema di cui alla D.D. n. 41/A19000 del 07/02/2023 e alla "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A." approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 27 maggio 2022, n. 27-5128.

2. CONTENUTI

2.1 Destinatari finali e requisiti di partecipazione

Possono richiedere le agevolazioni di cui al presente bando le PMI e le imprese a media capitalizzazione con un processo produttivo attivo che si configurino come:

- a. **imprese non ancora attive⁴ in Piemonte** che intendono realizzare un nuovo investimento in Piemonte;
- b. **imprese presenti in passato in Piemonte, che intendono reinsediarsi** mediante un nuovo investimento;
- c. **imprese già attive in Piemonte** che intendono realizzare un nuovo investimento iniziale⁵ sul territorio regionale.

Le imprese, alla data di presentazione della domanda, devono possedere i seguenti requisiti:

⁴ Per la definizione di "impresa non ancora attiva" si veda l'Allegato 2;

⁵ Per la definizione di "nuovo investimento iniziale" si veda l'Allegato 2;

- **Impresa non in difficoltà:** le imprese non devono essere identificabili come impresa in difficoltà⁶.
- **Iscrizione al Registro imprese e possesso bilanci:** le imprese devono risultare iscritte da almeno due anni al registro delle imprese della Camera di Commercio ed essere in possesso di almeno un bilancio chiuso ed approvato. Le imprese neocostituite sono ammissibili qualora siano costituite a seguito di un'operazione societaria (fusione, scissione, conferimento di ramo d'azienda, ecc.) o i cui soci siano imprese con processi produttivi attivi e consolidati. In quest'ultimo caso, la verifica sul possesso dei requisiti potrà considerare la situazione ante costituzione.
- **Caratteristiche delle sedi di realizzazione del progetto:** le sedi o le unità locali⁷ ove verranno realizzati gli interventi devono essere site e operative in Piemonte, in aree a destinazione produttiva come da P.R.G.C⁸ di riferimento. Ai sensi dell'art. 1, comma 5, lett. a), del Reg. (UE) n. 651/2014 e s.m.i., può richiedere l'agevolazione anche l'impresa che si impegni a censire la sede sul territorio piemontese preliminarmente alla data di erogazione del finanziamento nonché a rispettare il criterio della sede sul territorio piemontese preliminarmente alla data di erogazione del contributo; in tal caso, sarà onere del richiedente dare corretta evidenza della sussistenza di queste condizioni sul modulo di domanda, nell'apposita sezione relativa ai dati della sede dell'intervento.
- **Codice ATECO:** il codice ATECO primario delle sedi o delle unità locali destinatarie dell'intervento non deve risultare escluso in base alle attività economiche e agli interventi esclusi ai sensi dell'Allegato 4 del bando. Nel caso in cui nella visura camerale non sia presente il codice ATECO primario, il controllo puntuale verrà effettuato sul codice ATECO prevalente dell'impresa.
- **Assenza di procedure concorsuali e di procedimenti volti alla loro dichiarazione ed assenza di liquidazione volontaria:** le imprese non devono trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato od altra procedura concorsuale disciplinata dal R.D. 267/1942 o da leggi speciali (es. D. Lgs. 270/1999 sull'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi), né essere interessate da procedimenti per la composizione delle crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012). Inoltre, non dev'essere in corso alcun procedimento volto alla dichiarazione di una delle situazioni descritte. Le imprese non devono, infine, trovarsi in liquidazione volontaria, scioglimento, cessazione, inattività dell'azienda di fatto o di diritto;
- **Obblighi di restituzione di somme relativi a precedenti agevolazioni ottenute da Finpiemonte S.p.A e/o Regione Piemonte:** le imprese non devono trovarsi nella condizione di dover restituire a Finpiemonte S.p.A o alla Regione Piemonte somme derivanti da altre agevolazioni precedentemente concesse; tale obbligo riguarda le restituzioni derivanti da provvedimenti di revoca e/o dal mancato rispetto dei piani di ammortamento.
- **Trasparenza della proprietà societaria:** le imprese non devono essere società fiduciarie o i cui soci risultino società fiduciarie, fatta eccezione per il caso in cui la fiduciaria dia evidenza di tutti i fiducianti della stessa, fornendo adeguata e comprovante documentazione a riguardo. Inoltre, nel caso di collegamenti diretti e/o indiretti a monte o a valle con imprese estere, le imprese dovranno fornire opportuna documentazione (documenti equipollenti alla visura camerale e copia degli ultimi 2 bilanci chiusi e approvati o, se del caso, degli ultimi 2 bilanci consolidati chiusi e approvati) relativa alle suddette società al fine di consentire le adeguate verifiche. Nel caso in cui i suddetti documenti non venissero forniti, la domanda non potrà essere ammessa.

⁶ Per la definizione di "impresa in difficoltà" si veda l'Allegato 2;

⁷ Per la definizione di "sede/unità locale" si veda l'Allegato 2. A tal proposito Finpiemonte S.p.A. verifica che la sede indicata in domanda sia presente sulla visura camerale scaricata dal Registro delle Imprese della CCIAA e risulti collocata in area a destinazione produttiva, come da visura catastale da allegare alla domanda di agevolazione.

⁸ Piano regolatore generale comunale.

- **Clausola Deggendorf⁹:** le imprese non devono risultare destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, oppure, ancorché destinatarie di un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, le imprese devono aver provveduto al rimborso all'autorità competente o al deposito di tale aiuto in un conto bloccato; le decisioni a cui fare riferimento sono tutte le decisioni di recupero ancora pendenti che la Commissione europea ha adottato nei confronti dell'Italia (impegno Deggendorf)¹⁰.

Tutti i requisiti di cui sopra saranno verificati da Finpiemonte S.p.A. in base alle informazioni desumibili dalle seguenti fonti:

- visura effettuata sul Registro delle imprese tenuto dalla competente Camera di Commercio (c.d. "visura camerale");
- INPS;
- Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA);
- modulo di domanda e i suoi allegati;
- *database* gestionali.

Tuttavia, potranno essere richiesti documenti giustificativi e probanti tali situazioni.

Il richiedente avente sede legale all'estero e privo di sede o unità locale in Piemonte, al momento della presentazione della domanda deve dichiarare il possesso dei requisiti richiesti dal bando o di requisiti equipollenti e produrre la relativa documentazione secondo la legislazione del paese di appartenenza.

2.2 Tipologie di investimenti ammissibili

Sono ammissibili i seguenti interventi:

- Per le imprese non ancora attive in Piemonte o che intendono reinsediarsi nel territorio regionale (lettere a. e b. del par. 2.1 del bando), investimenti finalizzati alla realizzazione di nuovi impianti di produzione di beni oppure di servizi funzionali e strettamente legati all'attività industriale.
- Per le imprese già attive in Piemonte, investimenti finalizzati: i) alla creazione di una nuova unità locale; ii) all'ampliamento della capacità di un'unità locale esistente, da intendersi come nuova metratura effettivamente utilizzata a fini produttivi; iii) alla diversificazione dell'attuale produzione di beni oppure di servizi funzionali e strettamente legati all'attività industriale.

Per tutti gli interventi sopra riportati, è previsto obbligatoriamente un incremento occupazionale minimo determinato in ragione della dimensione d'impresa.

Sarà quindi necessario che il progetto d'investimento generi un incremento occupazionale minimo che si concretizzi successivamente alla data di presentazione della domanda ed entro la data di conclusione del progetto¹¹, come di seguito illustrato:

Micro impresa	Piccola impresa	Media impresa	Impresa a media capitalizzazione
+ 1 ULA	+ 2 ULA	+ 3 ULA	+ 5 ULA

⁹ Riferimento normativo: art.1 comma 4 lettera a) del Reg. (UE) n. 651/2014.

¹⁰ L'elenco aggiornato delle decisioni è reperibile al sito: <http://www.politicheeuropee.gov.it/attivita/aiuti-di-stato/recupero-aiuti-illegali/> e nella Sezione Trasparenza del Registro Nazionale degli aiuti di Stato al sito: <https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaDeggendorf.jspx>.

¹¹ Per la definizione di "conclusione del progetto" si veda l'Allegato 2.

Per “nuova occupazione” si intende la differenza tra le unità lavorative annue (ULA¹²) rilevate alla data di presentazione della domanda riferite ai 12 mesi precedenti e le ULA rilevate alla data di conclusione del progetto relative ai 12 mesi precedenti¹³.

Si ricorda che non è considerata nuova occupazione:

- la stabilizzazione di contratti a tempo determinato oppure unità lavorative provenienti da imprese in qualunque forma collegate (persona fisica/persona giuridica) all'impresa richiedente;
- i contratti di apprendistato e di formazione-lavoro¹⁴, i collaboratori, i lavoratori interinali ed i professionisti con partita IVA;
- la sostituzione di personale già assunto e che ha cessato un rapporto di lavoro in essere (ad. esempio tra gli altri: pensionamenti, licenziamenti, etc.).

2.3 Dimensione del progetto:

Fermo restando il rispetto delle soglie individuate dalla normativa sugli aiuti di Stato applicata, saranno ammissibili progetti aventi i seguenti importi minimi (al netto IVA):

- per le micro e piccole imprese: € 150.000;
- per le medie imprese: € 300.000;
- per le imprese a media capitalizzazione: € 750.000.

L'importo massimo dei costi ammissibili è fissato in € 3.000.000,00 (IVA esclusa).

2.4 Rispetto del principio del DNSH

Con il presente bando la Regione Piemonte intende rispettare e conformarsi, secondo quanto previsto nell'art. 9, comma 4 del Reg. (UE) 2021/1060, al principio di “non arrecare un danno significativo all'ambiente” (DNSH) nonché agli obiettivi ambientali individuati dall'art. 9 del Reg. (UE) n. 852/2020.

In particolare, ai sensi dell'art. 17 del Reg. (UE) n. 852/2020, un'attività economica arreca un danno significativo¹⁵:

- con riferimento all'obiettivo della mitigazione dei cambiamenti climatici: se porta a significative emissioni di gas serra (GHG);
- con riferimento all'obiettivo dell'adattamento ai cambiamenti climatici: se determina un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
- con riferimento all'obiettivo dell'uso sostenibile o della protezione delle risorse idriche e marine: se è dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) determinandone il loro deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;
- con riferimento all'obiettivo dell'economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti: se porta a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all'incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;
- con riferimento all'obiettivo della prevenzione e riduzione dell'inquinamento: se determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;

¹² Per la definizione di “ULA” si veda l'Allegato 2;

¹³ Per le modalità di calcolo si faccia riferimento al D.M. 18 aprile 2005 e relative note esplicative;

¹⁴ Ai sensi dell'art. 5, Allegato 1 Reg. (UE) 651/2014 e s.m.i.;

¹⁵ https://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2022/33/20221006_Guida-Operativa.pdf;

- con riferimento all'obiettivo della protezione e del ripristino di biodiversità e degli ecosistemi: se è dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione europea.

Al fine di garantire la conformità attuativa al principio DNSH del presente bando e tenuto conto degli interventi che sostiene, si ritiene che le operazioni finanziabili possano potenzialmente interferire con i seguenti obiettivi ambientali:

- 1 protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi;
- 2 mitigazione dei cambiamenti climatici;
- 3 uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine;
- 4 economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti;
- 5 prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;

Obiettivo 1 Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

Con riferimento all'obiettivo ambientale "Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi" il rispetto del principio di DNSH si ritiene assolto se l'unità locale destinataria dell'investimento non si trova in un'area inclusa nella Rete Ecologica Regionale¹⁶ e il suo progetto di investimento non interferisce con alcuna area inclusa in tale Rete.

Al contrario, se l'unità locale destinataria dell'investimento si trova in un'area inclusa nella Rete Ecologica Regionale oppure non è ubicata in tale contesto, tuttavia il progetto di investimento interferisce rispetto ad un'area inclusa in suddetta Rete, il rispetto del principio DNSH si ritiene assolto qualora l'impresa dia evidenza dell'assolvimento dei processi autorizzativi connessi alla fattispecie (es: VIA/VINCA).

Obiettivi 2 mitigazione dei cambiamenti climatici - 3 uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine – 4 economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti - 5 prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo

Si ritiene che il possesso delle certificazioni del sistema di gestione ambientale¹⁷ da parte dell'impresa richiedente comprovi il rispetto del principio DNSH.

Nel caso di mancato possesso di suddette certificazioni, considerate le diverse tipologie di spese ammissibili di cui al successivo paragrafo 2.10 del bando, si ritiene che le seguenti spese non arrechino danno significativo agli obiettivi ambientali sopra citati:

- a) spese per installazione e posa in opera degli impianti, ivi incluse le spese di bonifica, le opere murarie ad esclusivo asservimento dei beni;
- b) spese per diritti di proprietà intellettuale;
- c) spese per progettazione e sviluppo;
- d) spese per acquisto di terreni, ad esclusiva destinazione produttiva e logistica, intesi come siti in stato di degrado o precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici;
- e) spese per acquisto di edifici esistenti.

¹⁶ Si veda a questo proposito, la Rete Ecologica Regionale istituita con L.R. 29 giugno 2009, n. 19 (Testo Unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità) <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/parchi/gli-enti-gestione-delle-aree-naturali-protette>

¹⁷ A titolo esemplificativo, non esaustivo: EMAS, ISO 14001, ISO 14064, OEF o altre certificazioni ad adesione volontaria che si rifanno a standard riconosciuti a livello internazionale o comunitario.

Ai fini del rispetto del principio DNSH, per suddette tipologie di spesa non vi è necessità di acquisire informazioni in merito ai loro eventuali impatti ambientali.

Si ritiene al contrario che le spese per opere edili di costruzione di nuovo edificio produttivo, nonché di ristrutturazione e riqualificazione di quelli esistenti, possano interferire con i seguenti obiettivi ambientali:

- 2 mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici;
- 4 economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti.

Per tali spese, il rispetto del principio DNSH per entrambi gli obiettivi ambientali si ritiene assolto in caso di applicazione del Protocollo ITACA¹⁸.

Nello specifico si ritiene che tali opere rispettino il principio DNSH qualora in fase di compilazione dell'Allegato 6 venga dichiarato il possesso dell'attestato di pre-valutazione relativo al Protocollo ITACA rilasciato da iiSBE Italia¹⁹, senza costi a carico del richiedente, con punteggio prestazionale minimo rilasciato da iiSBE Italia:

- 1,0 per ristrutturazione,
- 2,0 per nuove costruzioni di immobili.

In sede di rendicontazione l'impresa dovrà dichiarare l'ottenimento della certificazione finale relativa al Protocollo ITACA rilasciata da iiSBE Italia, con ottenimento del punteggio prestazionale minimo:

- 1,0 per ristrutturazione,
- 2,0 per nuove costruzioni di immobili.

In sede di verifica in loco l'impresa dovrà esibire la suddetta certificazione.

In assenza di applicazione del protocollo ITACA, con riferimento agli obiettivi ambientali 2 e 4 si ritiene assolto il rispetto del principio DNSH come di seguito riportato:

2 "Mitigazione dei cambiamenti climatici": nel caso in cui l'edificio ottenga prestazioni energetiche superiori ai requisiti minimi previsti dal D.M. 26.06.2015 "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici".

A tal fine l'impresa è tenuta a dichiarare in fase di compilazione dell'Allegato 6 che l'edificio conseguirà prestazioni energetiche superiori ai requisiti minimi previsti dal sopracitato D.M. nonché a dare conferma del raggiungimento di tali prestazioni tramite dichiarazione da presentare in sede di rendicontazione; in fase di verifica *in loco*, l'impresa dovrà esibire l'attestato di prestazione energetica (APE) post intervento che confermi quanto dichiarato.

4 "Economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti" qualora:

- l'intervento sia conforme alla normativa di riferimento dei Criteri Ambientali Minimi CAM (art. 18 della L. 221/2015 e, successivamente, all'art. 34 recante "Criteri di sostenibilità energetica e ambientale" del D.Lgs. 50/2016 "Codice degli appalti", modificato dal D.Lgs 56/2017);

¹⁸ Il Protocollo ITACA è uno strumento per la certificazione del livello di sostenibilità ambientale di edifici di diverse destinazioni d'uso. Ai fini del presente bando si applica il "Protocollo ITACA - Regione Piemonte – EDIFICI" elaborato da iiSBE Italia e approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 16 novembre 2018, n. 42-7890 avente ad oggetto "Approvazione e aggiornamento del sistema di valutazione della sostenibilità degli edifici denominato "Protocollo ITACA - Regione Piemonte - Edifici". Per maggiori informazioni si rimanda ai seguenti link:
<https://www.itaca.org/nuovosito/index.asp>
<https://iisbeitalia.org/node/7>

¹⁹ International initiative for a Sustainable Built Environment. Per maggiori informazioni sull'associazione iiSBE Italia si rimanda al seguente link: <https://iisbeitalia.org/>

oppure

- sia fornito da parte dell'impresa proponente adeguato piano di gestione dei rifiuti da cantiere.

Si ritiene infine che le spese per acquisto di macchinari e attrezzature o per fornitura di componenti possano interferire con i seguenti obiettivi ambientali:

- 2 mitigazione dei cambiamenti climatici;
- 3 uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine;
- 4 economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti;
- 5 prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo.

Per tali spese, il rispetto del principio DNSH in relazione a tutti gli obiettivi ambientali sopra elencati si ritiene assolto alle seguenti condizioni:

Beni nuovi di fabbrica:

- qualora il bene acquistato sia accompagnato da certificazioni energetiche e di sostenibilità ambientale²⁰;

oppure

- qualora il produttore/fornitore del bene acquistato sia in possesso di una certificazione di sistema di gestione²¹.

Beni ricondizionati:

- qualora il fornitore del bene ricondizionato sia in possesso di una certificazione di sistema di gestione²²;

oppure

- qualora il bene ricondizionato abbia una certificazione derivante da processo di ricondizionamento²³.

Qualora in relazione alle spese per acquisto di macchinari e attrezzature o per fornitura di componenti non risulti possibile rispettare le condizioni di cui sopra, al fine di ottemperare al principio DNSH in relazione a tutti gli obiettivi ambientali sopra citati, l'impresa dovrà produrre la seguente documentazione, impegnandosi ad attuare quanto ivi previsto:

- diagnosi energetica redatta da tecnico abilitato;
- relazione sulla modalità di gestione dei rifiuti, secondo la gerarchia dei rifiuti;
- relazione in merito ai modelli innovativi adottati al fine di ottenere effetti positivi in termini di efficienza nell'uso delle risorse idriche nei processi produttivi (quali presidi idraulici ad hoc o specifici accorgimenti per il riuso efficiente delle risorse idriche) nonché alle soluzioni innovative adottate nella gestione delle emissioni inquinanti, nell'ambito del rispetto della normativa vigente.

²⁰ A titolo esemplificativo: Certificazione ISO 50600, ISO 14001, 14024 di tipo I o 14025 di tipo III o l'Electronic Product Environmental Assessment Tool (EPEAT) o una ecolabel (EPA ENERGY STAR o Blauer Engel, TCO Certified o altra certificazione ad adesione volontaria che si rifanno a standard riconosciuti a livello internazionale o comunitario.

²¹ A titolo esemplificativo: I EMAS, ISO 14001, ISO 14064, OEF o altra certificazione ad adesione volontaria che si rifanno a standard riconosciuti a livello internazionale o comunitario.

²² A titolo esemplificativo: I EMAS, ISO 14001, ISO 14064, OEF o altra certificazione ad adesione volontaria che si rifanno a standard riconosciuti a livello internazionale o comunitario.

²³ A titolo esemplificativo: BS 8887-220:2010 - "Design for manufacture, assembly, disassembly and end-of-life processing (MADE). The process of remanufacture. Specification (applicable to remanufacture processes)"; BS 8887-240:2011 - "Design for manufacture, assembly, disassembly and end-of-life processing (MADE). Reconditioning (applicable to refurbished/reconditioned equipment)"; EN 50614:2020 (qualora l'apparecchiatura sia stata precedentemente scartata come rifiuto RAEE, e preparata per il riutilizzo per lo stesso scopo per cui è stata concepita).

In ogni caso, è responsabilità del destinatario finale:

- al momento della presentazione della domanda di agevolazione, compilare adeguatamente l'Allegato 6 e la dichiarazione sostitutiva ivi prevista, allegando ove richiesta l'opportuna documentazione;
- in sede di rendicontazione, compilare adeguatamente la relazione tecnica e le dichiarazioni sostitutive ivi previste (secondo il modello reso disponibile sul sito di Finpiemonte S.p.A.);
- conservare ed esibire in caso di verifiche *in loco* la documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti dichiarati (ad esempio: certificazioni energetiche o ambientali, ecc.).

Si ricorda che il rispetto del principio del DNSH costituisce criterio di ammissibilità sostanziale delle operazioni agevolate a valere sul presente bando, pertanto, se in sede di verifica in loco il destinatario finale non sarà in grado di dimostrare il possesso anche solo di uno dei requisiti a suo tempo dichiarati o il raggiungimento e mantenimento di anche solo uno degli impegni assunti, si procederà alla revoca totale dell'agevolazione concessa.

2.5 Immunizzazione dagli effetti del clima

L'articolo 2, punto 42, del Reg. (UE) n. 2021/1060 definisce l'immunizzazione dagli effetti del clima come "un processo volto a evitare che le infrastrutture siano vulnerabili ai potenziali impatti climatici a lungo termine, garantendo nel contempo che sia rispettato il principio dell'efficienza energetica al primo posto e che il livello delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dal progetto sia coerente con l'obiettivo della neutralità climatica per il 2050".

Ai sensi dell'art. 73, lettera j), del medesimo Regolamento, nella selezione delle operazioni l'Autorità di gestione garantisce l'immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture la cui durata attesa è di almeno cinque anni.

Il processo di immunizzazione degli investimenti in infrastrutture finanziati dal presente bando può considerarsi assolto per gli interventi non direttamente esposti agli eventi atmosferici.

Ferma restando la conformità degli interventi rispetto al P.R.G.C. ed in particolare rispetto alle norme tecniche di attuazione relative agli aspetti idraulici e geologici, il processo di immunizzazione può considerarsi assolto per i progetti che prevedono interventi esposti agli eventi atmosferici qualora realizzati in classi di idoneità geologica alla trasformazione urbanistica I e II ai sensi della circolare P.G.R. 7/lap del 1996 e smi.

Nel caso in cui gli interventi esposti agli eventi atmosferici rientrassero in classe di idoneità III, o qualora il P.R.G.C. non risultasse adeguato al Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI, D.P.C.M. 24 maggio 2001), il processo di immunizzazione può considerarsi assolto mediante l'adesione al Protocollo ITACA, diversamente dovrà essere presentata una relazione prodotta da un esperto tecnico sulla base delle indicazioni previste nell'Allegato 7.

2.6 Contributo alla Strategia regionale di sviluppo sostenibile (SRSvS)

Il bando intende porsi in linea con gli indirizzi definiti dalla Strategia regionale di sviluppo sostenibile (SRSvS)²⁴, approvata con D.G.R. 2-5313 dell'8/07/2022 e nello specifico con le seguenti priorità:

- 1.A “Sviluppare forze economiche/imprese”, prevista per la Macroarea Strategica 1 con riferimento all'obiettivo specifico di “Accompagnare la transizione del sistema produttivo verso un modello in grado di coniugare sviluppo economico e sostenibilità”,
- 4.A “Qualificare i lavoratori e orientare il sistema produttivo” prevista per la Macroarea Strategica 4 - “Sostenere la formazione e la qualificazione professionale e favorire le nuove professionalità per la *green economy* e lo sviluppo sostenibile”;

Gli interventi finanziati dal presente bando dovranno contribuire ad almeno uno dei seguenti obiettivi specifici:

- aumentare la sostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi, anche sfruttando tutto il potenziale delle tecnologie più innovative;
- sostenere lo sviluppo di nuove specializzazioni produttive ad alta innovazione, basate sul paradigma dell'economia circolare e della bio-economia
- promuovere l'innovazione tecnologica e la transizione del sistema produttivo;
- diffondere i sistemi di certificazione di sostenibilità ambientale (LCA, impronta di carbonio, ecc.) sulle materie prime e nelle attività delle imprese;
- ridurre la produzione di rifiuti e promuovere il corretto uso delle biomasse.
- promuovere la formazione per lo sviluppo della *green e circular economy* attraverso le reti.
- “mixare” azioni che orientano il sistema produttivo per lo sviluppo sostenibile con azioni di sperimentazione, ricerca e formazione, ritenute centrali nel promuovere cambiamenti duraturi.

In fase di compilazione dell'Allegato 6, il destinatario finale dovrà pertanto indicare a quale/i obiettivi specifici contribuisce il proprio progetto di investimento.

2.7 Condizioni specifiche di ammissibilità degli investimenti

Tutti gli interventi proposti devono soddisfare i seguenti ulteriori requisiti generali:

- devono prevedere un incremento occupazionale minimo, ai sensi del precedente par. 2.2, determinato in termini di ULA e in ragione della dimensione d'impresa, che si concretizzi successivamente alla data di presentazione della domanda ed entro la data di conclusione del progetto;
- possono riguardare più unità locali della stessa impresa purché localizzate in Piemonte; se il progetto riguarda più unità, alcune delle quali collocate in area 107.3.c ed alcune collocate fuori da tale area, risulta necessario per l'impresa presentare due domande distinte, rispettivamente per le unità produttive in area 107.3.c e per le altre unità;
- non devono riguardare la fase di ricerca e sviluppo né quella di prototipazione o di test, ma solo la fase di produzione / implementazione di tecnologie, di soluzioni organizzative innovative, di modelli di business, ecc.;
- non devono rientrare negli interventi esclusi dall'Allegato 4 al presente bando;
- al momento della presentazione della domanda, non devono essere obbligatori per il soggetto richiedente (ad esempio, prescrizioni derivanti da leggi in materia di sicurezza sul lavoro, autorizzazioni ambientali, ecc.) e non devono riguardare interventi necessari a conformarsi a norme dell'Unione già adottate, ai sensi della normativa vigente all'atto della presentazione della domanda;

²⁴ La SRSvS è il documento che delinea gli ambiti e gli obiettivi che la Regione Piemonte intende perseguire nel quadro definito dall'Agenda 2030 dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e in coerenza e attuazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile.

- non devono riguardare attività connesse all'esportazione verso Paesi terzi o Stati membri, vale a dire gli aiuti non devono essere direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;
- non devono riguardare attività oggetto di delocalizzazione o la cessazione o il trasferimento di un'attività produttiva fuori dalla regione (di livello NUTS 2) in cui ha ricevuto il sostegno;
- non devono essere direttamente oggetto di un parere motivato della Commissione per infrazione a norma dell'articolo 258 TFUE che metta a rischio la legittimità e regolarità delle spese o l'esecuzione delle operazioni;

2.8 Durata del progetto

Il termine per la conclusione dell'investimento è di 24 mesi dalla data di concessione dell'agevolazione.

2.9 Effetto di incentivazione

Ai sensi dell'art. 6 "Effetto di incentivazione" del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i., i soggetti che intendono accedere alle agevolazioni devono obbligatoriamente presentare la relativa domanda prima dell'avvio dell'intervento²⁵.

²⁵ Per la definizione di "avvio dell'intervento" si veda l'Allegato 2.

2.10 Spese ammissibili

Sono ammissibili esclusivamente le voci di spesa elencate di seguito:

1) Spese per acquisto di macchinari e attrezzature o per forniture di componenti funzionali allo svolgimento dell'attività, quali l'acquisto di impianti, macchinari e attrezzature ad uso produttivo, nuovi di fabbrica o ricondizionati, ivi incluso l'acquisto di software e hardware. L'acquisto di veicoli (ad esclusione della categoria M1) puliti²⁶ o a zero emissioni, di colonnine elettriche di ricarica, e l'acquisto di impianti fotovoltaici sono ammissibili esclusivamente se accessori al progetto di investimento principale e cumulativamente nel limite massimo del 20% delle spese ammissibili.

2) Spese per installazione e posa in opera degli impianti, ivi incluse le opere murarie, ad esclusivo asservimento dei beni di cui al punto 1) e nel limite del 20% delle spese di cui al punto 1) ammesse.

3) Spese per diritti di proprietà intellettuale limitatamente all'acquisto di brevetti, know-how, conoscenze tecniche non brevettate strumentali al progetto, ivi incluse le licenze, nel limite del 10% delle spese ammissibili.

4) Spese per progettazione e sviluppo intese come costi esterni strettamente connessi e funzionali da sostenersi per la progettazione e lo sviluppo del progetto d'investimento, nel limite del 20% delle spese ammissibili. Sono inclusi gli studi di fattibilità avviati prima della presentazione della domanda, purché successivamente al 7/10/2022²⁷ e strettamente correlati al progetto di investimento.

5) Spese per acquisto di terreni, ad esclusiva destinazione produttiva e logistica, intesi come siti in stato di degrado o siti precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, nel limite del 15% delle spese ammissibili.

6) Spese per acquisto di edifici esistenti, intesi come immobili destinati all'esercizio dell'impresa e quindi a destinazione produttiva.

7) Spese per opere edili di costruzione di un nuovo edificio produttivo a destinazione produttiva, nonché di ristrutturazione, riqualificazione e bonifica di quelli esistenti coerentemente agli obiettivi del bando.

Le spese di cui alle voci 5), 6) e 7) non possono cumulativamente superare il 50% delle spese ammissibili.

Gli attivi immateriali acquistati (ad es. software, brevetti, ecc.) devono soddisfare tutte le seguenti condizioni:

- a) essere utilizzati esclusivamente nello stabilimento destinatario degli aiuti;
- b) essere ammortizzabili;
- c) essere acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;
- d) esclusivamente per le PMI per gli aiuti concessi ai sensi dell'art. 17 del Reg.(UE) n. 651/2014 e s.m.i.: figurare nell'attivo di bilancio dell'impresa che riceve l'aiuto per almeno 3 anni;
- e) esclusivamente per le PMI per gli aiuti concessi ai sensi dell'art. 14 del Reg.(UE) n. 651/2014 e s.m.i: figurare all'attivo dell'impresa che riceve l'aiuto e restare associati al progetto per cui è concesso l'aiuto per almeno 3 anni.

2.11 Spese non ammissibili

Per ogni azione non sono ammissibili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, spese per:

- a. l'IVA, fatti salvi i casi in cui sia realmente e definitivamente sostenuta dal singolo destinatario finale e non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale di riferimento;

²⁶ Per la definizione di "veicolo pulito" si veda l'Allegato 2.

²⁷ Data di approvazione del PR FESR 2021-2027 Regione Piemonte.

- b. telefoni cellulari, pc portatili e tablet;
- c. beni/servizi il cui singolo valore sia inferiore a € 500,00 (IVA esclusa);
- d. acquisto di beni usati oppure beni in leasing;
- e. beni equiparabili a materiali di consumo, scorte o minuteria;
- f. beni/servizi non coerenti con l'intervento oggetto di richiesta di agevolazione;
- g. commesse interne o affidate a imprese in cui vi siano legami societari o mediante amministratori con il destinatario finale;
- h. lavori in economia;
- i. spese di manutenzione ordinaria;
- j. servizi finalizzati al conseguimento di requisiti e/o certificazioni obbligatori.

Per tutti i dettagli relativi alle spese e alle relative modalità di pagamento e di rendicontazione, si rimanda alla "Guida alla rendicontazione dei costi ammissibili PR FESR Piemonte 2021-2027" pubblicata sul sito della Regione Piemonte e di Finpiemonte S.p.A.

2.12 Tipologia di agevolazione – Premialità – Maggiorazione Area 107.3.c e intensità di aiuto

2.12.1 Tipologia di agevolazione

L'agevolazione può coprire fino al 100% dei costi del progetto ritenuti ammissibili e risulta così suddivisa:

Finanziamento agevolato (F): per le PMI e le imprese a media capitalizzazione, fino al 100% del valore del progetto con intervento di risorse PR FESR pari al 70% a tasso zero e con risorse bancarie per il rimanente 30%.

Contributo a fondo perduto (C): solo per le PMI, un contributo a fondo perduto quantificato sulla base dell'ESL disponibile (al netto dell'ESL del finanziamento) e nei limiti riportati nella tabella di cui al successivo par. 2.12.4. Il contributo viene riconosciuto, ed erogato in esito ai controlli sulla rendicontazione, solo se l'importo quantificato risulta superiore a euro 500,00.

La quantificazione dell'aiuto concedibile al destinatario finale è operata all'atto della concessione da Finpiemonte S.p.A.:

- per la parte di finanziamento, la quantificazione avviene attraverso l'equivalente sovvenzione lordo (ESL²⁸), che esprime il valore dell'aiuto concesso e che deve essere considerato per il calcolo delle rispettive soglie a seconda del regime di aiuto utilizzato;
- per la parte di contributo a fondo perduto, la quantificazione coincide con l'importo concesso.

L'ESL ricavato per il finanziamento, sommato al contributo a fondo perduto, determina il valore dell'aiuto che deve essere considerato per la verifica del rispetto delle rispettive soglie a seconda della tipologia di aiuto utilizzata.

2.12.2 Premialità

Per le sole PMI, sono previste le seguenti premialità il cui possesso comporta la maggiorazione della soglia massima di contributo a fondo perduto riconoscibile:

- possesso del rating di legalità;

²⁸ Per la definizione di "ESL" si veda l'Allegato 2

- possesso certificazione della parità di genere (<https://certificazione.pariopportunita.gov.it/public/certificazione>);
- rilevanza della componente femminile/giovanile in termini di partecipazione finanziaria al capitale sociale²⁹;
- possesso di certificazioni relative ai sistemi di gestione ambientali (EMAS o equivalenti);
- possesso del rating ESG;
- recupero e bonifica di siti dismessi;

Nel caso di possesso di una sola premialità, la soglia di contributo a fondo perduto potrà essere incrementata del 1%.

Nel caso di possesso di due o più premialità, la soglia di contributo a fondo perduto potrà essere incrementata del 2%.

Nella compilazione della domanda, i soggetti proponenti in possesso di eventuali premialità soggettive dovranno segnalare tale condizione nelle dichiarazioni finali.

2.12.3 Intervento realizzato in area 107.3.c della carta nazionale degli aiuti di stato a finalità regionale

In caso di localizzazione della sede destinataria dell'investimento in un'area inclusa nelle cosiddette "aree 107.3.c" della carta nazionale degli aiuti di stato a finalità regionale approvata dalla CE con decisione C(2023)8654 del 18 dicembre 2023³⁰, l'intensità di aiuto complessiva risulta maggiorata ai sensi di quanto previsto dagli artt. 14 e 36 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.

Nella compilazione della domanda di agevolazione, i destinatari finali dovranno dichiarare per ciascuna sede o unità locale destinataria dell'investimento se la stessa è localizzata in un'area inclusa nell'area 107.3.c..

2.12.4 Intensità di aiuto

L'aiuto concesso è ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i. – artt. 14, 17 e, per le imprese a media capitalizzazione, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2023/2831 - "*de minimis*" secondo le intensità indicate nella tabella seguente:

²⁹ La premialità in questione verrà concessa in caso di rilevanza nella compagine societaria da parte di:

- giovani tra i 18 e i 34 anni compresi, o
- donne di tutte le età.

La rilevanza si riferisce alla somma delle quote di capitale detenute dalla componente giovanile o femminile, che deve essere almeno del 50%. Ad esempio: una società di tre soci con pari quote, di cui un uomo di 35 anni, un uomo di 34 anni e una donna di qualsiasi età si qualifica per la premialità; una società di quattro soci con pari quote di cui due donne di qualsiasi età e due uomini di età superiore ai 34 anni si qualifica per la premialità).

³⁰ la mappa delle aree 107.3.c della Regione Piemonte è consultabile all'indirizzo internet:

<https://www.geoportale.piemonte.it/visregpigo/?action-type=af>

		Micro e Piccole			Medie			Media capitalizzazione
Intervento	Articolo del Reg. 651/2014	% max C	% max C (con premialità)	% ESL max (F+C)	% max C	% max C (con premialità)	% ESL max (F+C)	% ESL max F
a.1) Progetto di investimento	17	10,00%	12,00%	20,00%	5,00%	7,00%	10,00%	Ammissibile In "de minimis"
a.2) Progetto di investimento aree 107.3.c	14	15,00%	17,00%	27,00%	10,00%	12,00%	22,00%	15,00%

Nel caso in cui l'ESL del finanziamento eccedesse l'intensità di aiuto massima applicabile in corrispondenza dello specifico intervento e della dimensione d'impresa, sarà possibile in alternativa avvalersi del Regolamento (UE) n. 2023/2831 - "*de minimis*", previa verifica della disponibilità di plafond del destinatario finale e fermo restando che non sarà riconosciuto il contributo a fondo perduto.

2.13 Regole di cumulo con altre agevolazioni pubbliche

Le spese relative al progetto di investimento oggetto dell'agevolazione del presente bando devono rispettare le seguenti disposizioni in materia di cumulo:

a) cumulo tra fondi europei sugli stessi documenti di spesa: non è possibile cumulare l'agevolazione concessa con altre forme di agevolazione concesse a valere su altro fondo strutturale o strumento dell'Unione ovvero sullo stesso fondo nell'ambito di un altro programma operativo, relativamente agli stessi documenti di spesa riportati in una richiesta di erogazione di agevolazione;

b) cumulo con agevolazioni fiscali non costituenti aiuti di Stato, sugli stessi documenti di spesa: è possibile effettuare il cumulo dell'agevolazione concessa, sugli stessi documenti di spesa, con altre forme di incentivo di natura fiscale nei limiti previsti dalle medesime misure ed evitando in ogni caso il sovragevolamento;

c) cumulo sugli stessi documenti di spesa con altri aiuti di Stato con costi ammissibili individuabili: in caso di cumulo della presente agevolazione con altri aiuti di Stato, il cumulo è consentito entro le intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevato applicabile all'aiuto in questione, in base:

- alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i. o
- altra normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato
- alla decisione di approvazione dell'aiuto di Stato adottata dalla Commissione

d) cumulo con aiuti "de minimis" con costi individuabili sugli stessi documenti di spesa: l'agevolazione concessa ai sensi del presente bando può essere cumulata con aiuti "*de minimis*" relativamente agli stessi documenti di spesa entro l'intensità di aiuto prevista dal Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i. per gli stessi;

e) cumulo con aiuti di Stato o con aiuti “de minimis” con costi non individuabili sugli stessi documenti di spesa: l'agevolazione concessa ai sensi del presente Bando è cumulabile con aiuti di Stato senza costi ammissibili individuabili come, ad esempio, quelli concessi ai sensi degli artt. 21, 22 e 23, del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i. ed eventuali aiuti “de minimis” per i quali i bandi non individuano specifiche spese ammissibili.

3. PROCEDURE

3.1 Come presentare la domanda

La procedura valutativa delle domande segue i principi dei bandi a sportello come definiti all'art. 5, punto 3, del D.Lgs. n. 123/1998, nel rispetto di quanto previsto dal documento “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni del PR FESR 2021-2027”, approvato dal Comitato di Sorveglianza del 7/12/2022; di conseguenza, le domande possono essere presentate continuativamente, fatte salve eventuali comunicazioni di termine/sospensione da parte della Regione o di Finpiemonte S.p.A.

Lo stesso soggetto proponente può presentare una sola domanda di agevolazione, ad eccezione dei seguenti casi:

- le sedi o unità locali destinatarie del progetto di investimento sono collocate sia in area 107.3.c che fuori da tale area. In tal caso, al fine di poter beneficiare delle maggiorazioni di intensità di aiuto previste dal bando (vedi il precedente par. 2.12.4 del bando), il soggetto proponente dovrà presentare due domande di agevolazione distinte, una per le sedi o unità locali collocate in area 107.3.c e una per le sedi o unità locali collocate fuori dall'area 107.3.c. Qualora il soggetto proponente presenti una sola domanda di agevolazione afferente tutte le unità locali, sia incluse che escluse dalle aree 107.3.c, verrà applicata l'intensità di aiuto prevista per la tipologia di intervento e la dimensione d'impresa, senza alcuna maggiorazione;
- il soggetto proponente ha già presentato domanda e la stessa è stata respinta prima della concessione;
- il soggetto proponente ha presentato formale rinuncia alla domanda già presentata;

Le domande potranno essere presentate **a partire dalle ore 9.00 del giorno 5 ottobre 2023 e fino alle ore 12 del giorno 28 giugno 2024**, tramite accesso alla procedura informatizzata, compilando il modulo telematico reperibile all'indirizzo: <https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/bandi-por-fesr-finanziamenti-domande>.

Lo sportello potrà essere sospeso anticipatamente rispetto alla data di chiusura prevista, nel caso in cui la dotazione di intervento risulti esaurita/in fase di esaurimento.

Il documento contenente il testo della domanda, generato dal sistema informatico³¹ a conclusione della compilazione, dovrà essere firmato digitalmente, con un sistema idoneo³², da parte del legale rappresentante o del soggetto interno all'azienda da esso delegato e dovrà essere caricato telematicamente insieme agli allegati obbligatori sul sistema informatico di presentazione delle domande.

Gli **allegati obbligatori**, predisposti secondo le modalità indicate, in mancanza dei quali la domanda è considerata **irricevibile**, sono:

³¹ Format di output della procedura informatica di presentazione della domanda.

³² Tra questi si citano, a titolo non esaustivo, i sistemi Dike, Infocert, Postacert, pdf, DSS (Digital Signature Service)”.

1. Relazione tecnico – economica da realizzare seguendo quanto previsto all'Allegato 6 del bando. La relazione deve essere approfondita ad un livello tale da consentire la valutazione delle soluzioni proposte, pena il respingimento della domanda.
2. Preventivi attestanti almeno il 70% del valore dell'investimento, approfonditi ad un livello di dettaglio tale da agevolare la comprensione della distribuzione degli importi tra le voci di spesa ammissibili indicate al par. 2.10; i preventivi presentati devono riportare esplicitamente l'IVA applicata. Nel caso di spese per l'acquisto di veicoli puliti/a zero emissioni, risulta obbligatorio allegare il preventivo di tutti i veicoli oggetto di acquisto; tali preventivi concorrono al rispetto della sopracitata soglia richiesta, pari al 70% del valore dell'investimento.
3. Visura catastale attestante la destinazione d'uso produttiva o logistica, nel caso di acquisto di terreni o edifici esistenti, di cui al precedente par. 2.10 punti 5) e 6).
4. Lettera attestante l'avvenuta delibera bancaria redatta dalla Banca convenzionata con Finpiemonte S.p.A., secondo il modello scaricabile dal sito www.finpiemonte.it; per ottenere tale lettera, il destinatario finale deve presentare alla banca un documento riassuntivo del progetto, sulla base dello schema pubblicato sul sito www.finpiemonte.it. La lettera viene consegnata al destinatario finale o suo delegato e non deve essere inviata a Finpiemonte S.p.A dalla Banca.
5. Nel caso in cui il modulo di domanda sia firmato da un soggetto interno all'impresa delegato: copia della delega che conferisce il potere di firma con indicazione del ruolo che il delegato ricopre all'interno dell'azienda. L'atto di delega deve essere firmato digitalmente o con firma autografa³³ dal delegante.

Nel caso di intervento che preveda l'ampliamento della capacità produttiva all'interno di un'unità locale già esistente, si richiede di produrre la comprovante documentazione fotografica dello status ex ante dell'area oggetto di intervento. L'assenza di tale documentazione non comporta il rigetto della domanda di agevolazione.

Nel caso di **possesso di premialità**, risulta opportuno allegare alla domanda di agevolazione anche la documentazione attestante la/e premialità dichiarata/e. L'assenza di tale documentazione non comporta il rigetto della domanda di agevolazione.

I file dei documenti da allegare alla domanda dovranno avere ciascuno una dimensione massima pari a 10 MB. Non saranno oggetto di istruttoria eventuali documenti trasmessi con altre modalità.

Le domande sono soggette ad imposta di bollo³⁴. L'adempimento relativo all'imposta di bollo (pari a 16.00 € ai sensi di legge, salvo successive modificazioni) è assicurato ai sensi dell'art. 3 del D.M. 10/11/2011, mediante:

- annullamento e conservazione in originale della marca da bollo presso la sede del destinatario finale;
- indicazione del numero della marca da bollo (nelle Dichiarazioni finali del modulo di domanda);
- dichiarazione che la marca da bollo in questione non è stata utilizzata e non sarà utilizzata per qualsiasi altro adempimento (nelle Dichiarazioni finali del modulo di domanda).

In alternativa, nel modulo di domanda il richiedente potrà dichiarare:

- di essere un soggetto esente dall'obbligo di apposizione della marca da bollo;

³³ Nel caso di firma autografa sarà necessario inviare, unitamente al documento di delega, anche un documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario

³⁴ Per le istanze trasmesse per via telematica, di cui al comma 1-bis dell'articolo 3 della Tariffa – Parte prima, l'imposta di bollo è dovuta - secondo quanto disposto dalla nota 5 (aggiunta dall'art. 1, comma 592, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 – Legge di stabilità 2014 – In vigore dal 1° gennaio 2014) nella misura forfettaria di euro 16,00, a prescindere dalla dimensione del documento

- che l'imposta di bollo è stata assolta in modo virtuale.

Le domande per le quali non siano rispettati i termini e le modalità indicati nel presente paragrafo non saranno considerate ricevibili e, pertanto, decadranno.

3.2 Come viene valutata la domanda

Le domande vengono valutate in ordine cronologico nel rispetto di quanto previsto dal presente bando e in coerenza con quanto stabilito dal documento "Metodologia e criteri di selezione delle operazioni del PR FESR Piemonte 2021-2027" approvato dal Comitato di Sorveglianza del PR, in data 07/12/22³⁵ per l'azione Azione I.1iii.4. *Attrazione e rilancio della propensione agli investimenti*.

La selezione delle operazioni si realizza nelle seguenti fasi:

- ammissibilità formale;
- ammissibilità sostanziale;
- valutazione.

Nel dettaglio vengono svolte le seguenti fasi di verifica:

AMMISSIBILITA' FORMALE

- correttezza dell'iter amministrativo di presentazione della domanda di finanziamento (rispetto dei tempi);
- completezza della domanda di finanziamento;
- eleggibilità del proponente secondo quanto previsto dal bando al par. 2.1;
- conformità alle regole nazionali e comunitarie in tema di appalti e di aiuti di stato nonché specifiche dei fondi SIE.

AMMISSIBILITA' SOSTANZIALE

- Coerenza dell'operazione con la strategia, i contenuti e gli obiettivi del Programma Regionale;
- Coerenza delle operazioni con l'ambito di applicazione del FESR e le tipologie di intervento in esso previste in conformità con quanto previsto dall'art. 73, comma 2, lett. g) del Reg. (UE) 2021/1060;
- Rispetto del principio DNSH e coerenza con le valutazioni VAS/VinCA³⁶;
- Contributo alla Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS)³⁷.

VALUTAZIONE

- Qualità tecnica del progetto in termini di:

- chiarezza nella definizione degli obiettivi e loro coerenza con quelli indicati nel PR e nei bandi attuativi;
- innovatività delle tecnologie introdotte per effetto del progetto proposto e della capacità di quest'ultimo di innalzare il livello competitività dell'impresa proponente e del sistema regionale;

³⁵ <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/fondo-europeo-sviluppo-regionale-fesr/comitato-sorveglianza/comitato-sorveglianza-pr-fesr-piemonte-21-27-7-dicembre-2022>

³⁶ <http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/ambiente-e-energia/servizi/540-valutazioni-ambientali/3601-vas-conclusi-piani-e-programmi-di-livello-territoriale-regionale>

³⁷ <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/strategia-sviluppo-sostenibile/approvata-strategia-regionale-per-sviluppo-sostenibile-piemonte>

- capacità del progetto di favorire una ottimizzazione dei costi di gestione e una maggiore efficienza e integrazione dei processi aziendali interni e/o di filiera;
 - capacità del progetto di sviluppare nuove aree strategiche, anche con riferimento alle proprie performance ambientali e sociali;
 - capacità del progetto di rafforzare la posizione dell'impresa nel mercato o filiera di riferimento o di favorire il suo ingresso in nuovi mercati o filiere;
 - capacità del progetto di azionare ricadute positive in termini occupazionali.
- Sostenibilità ambientale del progetto in termini di:
- incrementi di efficienza nell'uso delle risorse (acqua, materie prime, fonti energetiche) nel processo produttivo;
 - minimizzazione delle emissioni climalteranti;
 - riduzione degli scarti produttivi/non riutilizzabili.
- Qualità economico finanziaria del progetto in termini di:
- miglior rapporto tra costi e benefici che si intende ottenere per effetto del progetto
- Capacità economico-finanziaria del destinatario finale in termini di:
- disponibilità di risorse necessarie a coprire i costi di gestione e di manutenzione degli investimenti previsti;
 - sostenibilità economica in rapporto agli impegni assunti nel programma di attività finanziato.
- Capacità organizzativa tecnica e gestionale in relazione agli obiettivi ed al contenuto dell'intervento;
- Durabilità dei benefici prodotti dal progetto dopo il completamento dello stesso.

Finpiemonte S.p.A. conduce in autonomia la verifica di “ammissibilità formale”, mentre per la verifica di “ammissibilità sostanziale” e la “valutazione” si avvale del Comitato Tecnico di Valutazione.

Il Comitato Tecnico di Valutazione è composto da componenti di Finpiemonte S.p.A., della Regione Piemonte e da almeno un tecnico esterno esperto in ambito ingegneristico con competenze in tema di transizione verde; il Comitato esprime un parere vincolante nell'ambito dell'iter istruttorio, ed opera in conformità al Regolamento interno appositamente approvato che disciplina in particolare le diverse attribuzioni di competenza e responsabilità dei componenti del Comitato.

La “valutazione” viene condotta secondo quanto previsto all'Allegato 5 del presente bando.

Nel caso in cui l'istruttoria di una fase abbia esito negativo, Finpiemonte S.p.A., ne darà motivata comunicazione al destinatario finale della domanda di agevolazione. Quest'ultimo potrà, entro il termine fissato dalla comunicazione di esito di rigetto, presentare osservazioni e controdeduzioni in merito ai motivi di respingimento. Finpiemonte S.p.A., a seguito dell'esame delle suddette osservazioni e controdeduzioni, previo parere del Comitato Tecnico di valutazione ove necessario, potrà:

- proseguire l'iter istruttorio, qualora le osservazioni e le controdeduzioni vengano accolte;
- emettere il definitivo provvedimento di rigetto.

Per tutte le fasi di valutazione Finpiemonte S.p.A. potrà chiedere eventuali chiarimenti e/o integrazioni, qualora ne ravvisi la necessità nel corso dell'istruttoria. Si ricorda che l'istruttoria

finalizzata ad accertare la capacità di rimborso dell'intero finanziamento da parte del destinatario finale è svolta dalla banca convenzionata scelta da questi. Finpiemonte S.p.A. verifica i contenuti di tale valutazione e, se necessario, effettua le proprie analisi e si confronta con la banca stessa.

In caso di esito positivo dell'ultima fase (fase di valutazione) Finpiemonte S.p.A. comunica l'esito al destinatario finale, chiedendo gli eventuali documenti che quest'ultimo deve trasmettere ai fini dell'ottenimento della concessione delle agevolazioni.

3.3 Come vengono concesse ed erogate le agevolazioni

Concluse positivamente le fasi indicate al par. 3.2, Finpiemonte S.p.A.:

- a) accerta che il destinatario finale sia in regola ai sensi della normativa in materia di antimafia³⁸ (ove previsto dalla normativa);
- b) accerta che il destinatario finale non si trovi nella condizione di dover restituire a Finpiemonte S.p.A. somme derivanti dalla revoca di altre agevolazioni precedentemente concesse;
- c) accerta che la sede di realizzazione del progetto sia censita sul territorio piemontese, qualora tale requisito non fosse soddisfatto al momento della verifica dell'ammissibilità della domanda;
- d) verifica che il destinatario finale assolvere gli obblighi contributivi previsti dalla normativa in vigore nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile attraverso la richiesta del DURC;
- e) in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 52 della L. n. 234/2012 e dal D.M. 31/05/2017 n. 115, provvede all'interrogazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), al fine di verificare e garantire il rispetto delle regole di cumulo, degli obblighi di trasparenza e pubblicità e della regolarità rispetto alla clausola Deggendorf;
- f) verifica il rispetto di eventuali ulteriori adempimenti specifici in base alla tipologia di progetto e di destinatario finale.

Espletati con esito positivo gli adempimenti e le verifiche di cui sopra, Finpiemonte S.p.A. adotta apposito provvedimento di concessione delle agevolazioni.

Nel caso in cui l'impresa non sia ancora in possesso del requisito di cui alla lettera c), Finpiemonte S.p.A. emette il provvedimento di concessione delle agevolazioni, tuttavia l'autorizzazione all'erogazione del finanziamento è comunque subordinata alla trasmissione della documentazione attestante la registrazione in Piemonte della sede di realizzazione del progetto che dovrà avvenire entro 90 giorni dalla concessione, pena la revoca della concessione stessa.

Il **finanziamento** a tasso agevolato viene erogato in un'unica soluzione, tramite la banca convenzionata scelta dal destinatario finale, a seguito di espressa autorizzazione all'erogazione da parte di Finpiemonte S.p.A.

Tale finanziamento sarà rimborsato con rate trimestrali a quote capitali costanti posticipate³⁹ e avrà la durata massima di:

- A) 60 mesi, di cui 6 di preammortamento facoltativo, per investimenti inferiori o uguali a 1.000.000,00 €;
- B) 72 mesi, di cui 12 di preammortamento facoltativo, per investimenti superiori a 1.000.000,00 €;
- C) limitatamente alle imprese a media capitalizzazione, 84 mesi, di cui 12 di preammortamento facoltativo, per investimenti superiori a 2.000.000,00 €.

L'opzione B) e C) sono a discrezione dell'impresa, che potrà comunque scegliere l'opzione B) se applicabile o l'opzione A).

³⁸ Le dichiarazioni ai fini della normativa antimafia potranno anche essere inviate contestualmente all'invio della domanda.

³⁹ Per maggiori informazioni fare riferimento alla Convenzione Quadro per la gestione di finanziamenti agevolati stipulata da Finpiemonte con gli istituti di credito cofinanziatori.

Per le PMI, l'eventuale **contributo** sarà erogato a fronte della completa conclusione del progetto, dell'esito positivo dei controlli sulla rendicontazione, in proporzione alla spesa rendicontata e ritenuta ammissibile da Finpiemonte S.p.A.

Prima dell'erogazione verranno effettuate le verifiche sulla regolarità contributive e sul rispetto della normativa Deggendorf. In caso di accertata irregolarità del DURC in fase di erogazione verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (D.L. n. 69/2013, art. 31, commi 3 e 8-bis).

In caso di revoca parziale dell'agevolazione di cui par. 5.2, la quota residua spettante verrà erogata solo ad avvenuta restituzione della quota non spettante del finanziamento.

3.4 Come rendicontare le spese

Le spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto devono essere rendicontate a Finpiemonte S.p.A entro 60 giorni dalla conclusione del progetto stesso, utilizzando esclusivamente la piattaforma informatica presente sul sito www.sistemapiemonte.it.

Alla dichiarazione di spesa generata dalla piattaforma informatica dovranno essere allegate:

- la documentazione giustificativa delle spese rendicontate, così come previsto per ciascuna tipologia di spesa nella "Guida unica alla rendicontazione dei costi - PR FESR Piemonte 2021/2027" che è pubblicata sul sito di Finpiemonte S.p.A.. Si ricorda che tutte le fatture o documentazione di spesa equivalente devono essere intestate al destinatario finale e devono riportare il CUP (codice unico di progetto) assegnato in fase di istruttoria della domanda;
- la relazione tecnica finale, utilizzando esclusivamente il modello che verrà reso disponibile sul sito di Finpiemonte S.p.A.

Finpiemonte S.p.A esamina la rendicontazione entro 80 giorni dal ricevimento della documentazione, verificando la conformità rispetto alle disposizioni del bando, della "Guida unica alla rendicontazione dei costi - PR FESR Piemonte 2021/2027" e la coerenza rispetto al progetto approvato in sede di concessione.

Nel caso in cui la documentazione prodotta dal destinatario finale non sia giudicata esaustiva, Finpiemonte S.p.A potrà richiedere integrazioni, sospendendo i termini di cui sopra.

Il destinatario finale ha 15 giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione di Finpiemonte S.p.A per inviare le integrazioni.

Nel caso in cui la documentazione prodotta sia in sede di rendicontazione che con le successive integrazioni non sia ritenuta totalmente o parzialmente ammissibile o nel caso in cui il destinatario finale rendiconti un investimento inferiore rispetto a quanto ammesso in domanda, Finpiemonte S.p.A. procederà con l'avvio del procedimento di revoca parziale o totale delle agevolazioni concesse.

3.5 Modifiche in corso ai progetti

Eventuali richieste di modifica in itinere a modalità e tempistiche di realizzazione del progetto di cui ai successivi punti 3.5.1, 3.5.2 e 3.5.3, dovranno essere sottoposte a preventiva autorizzazione di

Finpiemonte S.p.A. Per le richieste dovranno essere utilizzati i moduli standard presenti sul sito di www.finpiemonte.it.

Nel caso in cui le modifiche fossero apportate senza averne data preventiva comunicazione, Finpiemonte S.p.A. svolgerà gli opportuni approfondimenti e valutazioni in sede di verifica della rendicontazione finale al fine di verificare se sussistano ancora le condizioni per il mantenimento dell'agevolazione, diversamente si determinerà la revoca totale dell'agevolazione.

3.5.1 Proroghe

Di norma è ammissibile una sola proroga della durata massima di 12 mesi aggiuntivi rispetto alla durata massima prevista da bando e compatibilmente con la chiusura della programmazione 2021-2027 dei fondi SIE.

3.5.2 Variazioni tecniche ed economiche

I destinatari finali possono apportare, di norma una sola volta nell'arco del progetto, variazioni tecniche e/o economiche all'investimento a condizione che:

- permanga la compatibilità con le finalità e le disposizioni del bando;
- i costi previsti siano congrui rispetto alla natura dell'iniziativa;
- la variazione sia adeguatamente motivata;
- il destinatario finale sia in grado di completare il progetto in variante entro i termini previsti dal bando.

In nessun caso la variazione potrà portare a un aumento degli aiuti originariamente concessi.

3.5.3 Variazioni beneficiari e subentri

È possibile prendere in considerazione richieste di subentro in *itinere*, a condizione che:

- il subentro sia motivato da cause di natura societaria (come ad esempio scissioni, incorporazioni, fusioni) e purché il nuovo soggetto rispetti tutti i requisiti di ammissibilità previsti dal bando, pena la revoca delle agevolazioni.
- il soggetto subentrante si impegni formalmente a realizzare e concludere l'intervento in conformità con il progetto così come descritto nella domanda e ammesso in sede di concessione e a rispettare tutti gli obblighi previsti dal bando e dalla normativa applicabile.

In ogni caso, rispetto ai limiti d'intensità di aiuto previsti per la relativa dimensione di impresa, il contributo originariamente concesso non potrà essere rideterminato in aumento.

3.6 Termini del procedimento

Nella tabella seguente vengono riportate le tempistiche previste per ogni fase riguardante l'iter di presentazione della domanda di agevolazione, di valutazione della stessa e di concessione delle agevolazioni e le scadenze da rispettare da parte dei rispettivi soggetti coinvolti:

Attività	Soggetto che ha in carico l'attività	Scadenza
Presentazione domanda e invio documenti obbligatori	Destinatario finale	Entro il 28/06/2024
Valutazione della domanda, comunicazione dell'esito e provvedimento di concessione	Finpiemonte S.p.A. e Comitato Tecnico di Valutazione	Entro 90 giorni dalla presentazione della domanda
Invio di eventuali documenti	Destinatario finale	Entro 15 giorni dalla richiesta di

integrativi alla domanda richiesti da Finpiemonte S.p.A.		Finpiemonte S.p.A.
Erogazione del finanziamento	Banca	Entro la tempistica indicata nella lettera di autorizzazione di Finpiemonte S.p.A. alla Banca
Eventuale opposizione al rigetto della domanda/variazione/proroga	Soggetto richiedente	Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione del rigetto
Conclusione dell'intervento	Destinatario finale	Entro la data indicata nel provvedimento di concessione
Rendicontazione finale delle spese	Destinatario finale	Entro 60 giorni dalla data di conclusione dell'intervento
Esame rendicontazione finale delle spese ed erogazione del contributo	Finpiemonte S.p.A.	Entro 80 giorni dalla ricezione del rendiconto

4. ISPEZIONI, CONTROLLI E MONITORAGGIO

Fatte salve le prerogative degli organi di controllo dello Stato e dell'Unione Europea, i destinatari finali dell'agevolazione sono tenuti a consentire e agevolare le attività di controllo, documentali e in loco, da parte della Regione e di Finpiemonte S.p.A. allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei programmi e delle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e dal bando, nonché la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte (controllo ai sensi dell'art. 77 del Reg. (UE) 2021/1060).

La Regione Piemonte potrà avviare rilevazioni in merito al livello di innovazione realizzata e di ulteriori indicatori a testimonianza dei risultati raggiunti in stretta relazione con il sostegno pubblico alle iniziative; a tal fine verranno predisposte rilevazioni ad hoc nelle fasi ex ante, in itinere ed ex post su indicatori che saranno individuati nel corso della realizzazione della misura attraverso il supporto di esperti.

5. OBBLIGHI DEI DESTINATARI FINALI, REVOCHE E RINUNCE

5.1 Obblighi dei destinatari finali

La concessione delle agevolazioni genera per il destinatario finale l'obbligo di adempiere in buona fede a quanto stabilito dal bando come di seguito specificato.

5.1.1 Obblighi specifici relativi al progetto

- a) Realizzare il progetto approvato senza introdurre modifiche sostanziali che alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione del progetto stesso a meno che sia stata richiesta e ottenuta l'autorizzazione di Finpiemonte S.p.A;
- b) destinare le spese sostenute e i beni acquisiti grazie alle agevolazioni esclusivamente agli obiettivi previsti dal bando;
- c) concludere le attività progettuali e presentare la rendicontazione nei tempi e nei modi previsti dal bando e dal provvedimento di concessione;
- d) comunicare per iscritto qualsiasi variazione dei dati rilevanti forniti ed indicati nel modulo di domanda, possibilmente entro 10 giorni dall'avvenuta variazione;
- e) censire - per i soggetti non aventi unità locale operante sul territorio della Regione Piemonte - una sede sul territorio regionale preliminarmente all'erogazione del finanziamento e renderla attiva e produttiva entro la data di conclusione del progetto. Tale requisito dovrà essere confermato mediante l'iscrizione alla Camera di Commercio di competenza pena la decadenza automatica della concessione;
- f) mantenere, per tutta la durata del progetto, l'attività e l'unità locale sul territorio regionale, assicurando di effettuare una corretta manutenzione dei beni oggetto di agevolazione.

5.1.2 Obblighi generali previsti dal PR FESR 2021-27 e dalla normativa europea e italiana applicabile

- a) Garantire il rispetto delle politiche delle pari opportunità e non discriminazione;
- b) adottare misure di informazione e comunicazione per il pubblico sul sostegno fornito dai fondi secondo quanto indicato al successivo par. 7 del bando;
- c) ai sensi del D.L. n. 13/2023 convertito in Legge n. 41/2023, inserire su tutte le fatture o documentazione di spesa equivalente il CUP (codice unico di progetto) assegnato in fase di istruttoria della domanda;
- d) rispettare il criterio di contabilità separata per tutte le spese sostenute sulla presente domanda di aiuto, in analogia con quanto previsto dall'art. 74, comma 1, lettera a) del Reg. (UE) n. 2021/1060, nonché secondo quanto stabilito dalla "Guida unica alla rendicontazione dei costi - PR FESR Piemonte 2021/2027";
- e) procedere all'archiviazione della documentazione e al suo mantenimento ai sensi di quanto specificato al par. 6 del bando (Conservazione della documentazione);
- f) nel rispetto del par. 4 del bando, consentire i controlli previsti, producendo tutta la documentazione richiesta in sede di controllo, e fornire i dati eventualmente richiesti per il monitoraggio;

5.2 Revoca dell'agevolazione

L'agevolazione verrà revocata totalmente qualora:

- a) venga accertata l'assenza originaria o la perdita dei requisiti di ammissibilità previsti al par. 2.1, del bando l'eventuale crescita dimensionale dell'impresa dopo la concessione dell'agevolazione non comporterà alcuna penalizzazione;
- b) a seguito della verifica della rendicontazione finale venga accertato un importo di spese ammissibili inferiore alle soglie minime previste al par. 2.3, anche in termini di mancato incremento occupazionale da garantire come da bando (par. 2.2 e 2.3);
- c) non vengano rispettati gli obblighi previsti dal par. 5.1 del bando (ad eccezione di quanto previsto al punto b), c) e g) del par. 5.1.2);
- d) non vengano rispettati gli obblighi previsti dal provvedimento di concessione o dalla normativa di riferimento;
- e) vengano accertate dichiarazioni false rese dal destinatario finale riguardanti requisiti o fatti essenziali per la concessione o il mantenimento dell'agevolazione;
- f) il destinatario finale non rispetti quanto previsto al par. 2.9 in merito all'effetto di incentivazione;
- g) dalla rendicontazione presentata venga accertato che il progetto è stato realizzato in maniera assolutamente incompleta o difforme rispetto a quanto dichiarato in domanda;
- h) non vengano dimostrati in sede di controllo *in loco* i requisiti dichiarati nella DSAN relativa al rispetto del criterio DNSH, così come specificato al par. 2.4;
- i) il destinatario finale, durante l'esecuzione del progetto, si trovi in stato di liquidazione volontaria, scioglimento, cessazione, inattività dell'azienda di fatto o di diritto o sia assoggettato a una procedura concorsuale in cui non sia prevista la continuità aziendale;
- j) la banca co-finanziatrice revochi il finanziamento di cui al par. 1.1 del bando; in questo caso, la revoca riguarderà esclusivamente la quota di finanziamento a condizione che: il progetto sia concluso e sia stato valutato positivamente; il destinatario finale rispetti tutti gli obblighi previsti al par. 5.1 del bando; non sussistano altri motivi di revoca;
- k) come previsto dalla Legge n. 96/2018 e s.m.i., l'attività economica interessata dal beneficio o una sua parte venga delocalizzata in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa agevolata, ovvero entro dieci anni se trattasi di grandi imprese. In caso di decadenza, Finpiemonte accerta e irroga, secondo quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'aiuto fruito. Fuori dai casi previsti dal periodo precedente e fatti salvi i vincoli derivanti dalla normativa europea, le imprese beneficiarie decadono dal beneficio medesimo qualora l'attività economica interessata dallo stesso o una sua parte venga delocalizzata dal sito incentivato in favore di unità produttiva situata al di fuori dell'ambito territoriale del predetto sito, in ambito nazionale, dell'Unione europea e degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa o del completamento dell'investimento agevolato.”;
- l) il destinatario finale ceda diritti o obblighi inerenti l'agevolazione regionale, salve le ipotesi espressamente consentite nel presente bando.

L'agevolazione verrà revocata parzialmente qualora:

- a) venga accertata l'assenza originaria dei requisiti dichiarati ai fini dell'ottenimento della premialità previsti al par. 2.12.2 del bando; in tal caso la quota revocata sarà pari alla premialità non dovuta;
- b) non venga inserita sulle fatture o documentazione di spesa equivalente il CUP (codice unico di progetto) assegnato in fase di istruttoria della domanda; in tal caso la revoca sarà riferita all'aiuto spettante con riferimento ai documenti contabili presentati privi di CUP;
- c) a seguito di variazioni di progetto in itinere o dai controlli previsti dal bando venga accertato un importo di spese ammissibili inferiore alle spese ammesse con il provvedimento di concessione, ovvero si riscontrino non conformità nell'operazione realizzata e/o della documentazione di spesa presentata, tali da comportare una rideterminazione in riduzione dell'agevolazione spettante;
- d) per le PMI, ai sensi degli artt. artt. 14 e 17 del Reg. 651/2014 e s.m.i, il destinatario finale non mantenga associati al progetto per cui è concesso l'aiuto gli attivi immateriali finanziati a valere sullo stesso per almeno 3 anni dalla conclusione dell'intervento;
- e) non vengano rispettati gli obblighi di comunicazione di cui al par. 5.1.2 punto b) e laddove non siano poste in essere azioni correttive (ex art. 50, par. 3, Reg. (UE) n. 2021/1060). In tal caso la revoca parziale sarà calcolata fino ad una quota pari al 3% del contributo concesso, tenuto conto del principio di proporzionalità.

5.2.1 Effetti della revoca

In caso di **revoca** dell'agevolazione, il destinatario finale è tenuto alla restituzione:

- dell'intero ammontare del debito residuo del finanziamento regionale, in caso di revoca totale, o della quota del finanziamento regionale percepita indebitamente, in caso di revoca parziale;
- dell'ammontare del contributo eventualmente già percepito.

Gli importi chiesti in restituzione sono maggiorati degli interessi calcolati per il periodo compreso tra la data valuta dell'erogazione e la data di adozione del provvedimento di revoca, tenendo conto, nel caso del finanziamento, della progressiva restituzione secondo il piano di ammortamento *in bonis*.

Il tasso di interesse utilizzato è quello stabilito periodicamente dalla Commissione Europea in applicazione della Comunicazione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione 2008/C 14/02⁴⁰ ed applicato secondo le modalità stabilite all'art. 11 del Reg. (CE) n. 794 del 21 aprile 2004 della Commissione come modificato dal Reg. (CE) n. 271 del 30 gennaio 2008.⁴¹

Nel caso di revoca disposta con finanziamento già estinto, gli interessi corrispettivi saranno calcolati utilizzando il tasso sopra indicato, per il periodo compreso tra la data di erogazione e la data di estinzione del finanziamento.

⁴⁰ Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 19/01/2008.

⁴¹ Art.11 Reg. (CE) 794/2004 come modificato dal Reg. (CE) 271/2008 (Metodo di applicazione degli interessi):

1. Il tasso di interesse da applicare è il tasso in vigore alla data in cui l'aiuto illegittimo è stato messo per la prima volta a disposizione del destinatario finale.
2. Il tasso di interesse è applicato secondo il regime dell'interesse composto fino alla data di recupero dell'aiuto. Gli interessi maturati l'anno precedente producono interessi in ciascuno degli anni successivi.
3. Il tasso di interesse di cui al paragrafo 1 si applica per tutto il periodo fino alla data di recupero. Tuttavia, se è trascorso più di un anno tra la data in cui l'aiuto illegittimo è stato per la prima volta messo a disposizione del destinatario finale e la data di recupero dell'aiuto, il tasso d'interesse è ricalcolato a intervalli di un anno, sulla base del tasso in vigore nel momento in cui si effettua il ricalcolo.

Nei casi di revoca derivante dalla violazione dei divieti di delocalizzazione dell'attività economica interessata di cui al par. 5.2, lett. f), l'importo da restituire sarà maggiorato di un interesse calcolato utilizzando il tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione, aumentato di cinque punti percentuali.

In caso di mancata restituzione, Finpiemonte S.p.A attiverà le procedure di recupero del credito. I crediti conseguenti alla revoca dell'agevolazione godono del privilegio previsto dall'art. 9, comma 5, del D.Lgs. n. 123/1998.

5.3 Sanzioni amministrative

In presenza delle violazioni o inadempienze elencate all'art. 12 della Legge regionale 22 novembre 2004, n. 34 (Interventi per lo sviluppo delle attività produttive), come modificato dall'art. 24 della Legge regionale 6 aprile 2016, n. 6, viene applicata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista nell'art. 12 suddetto.

In caso di inosservanza degli obblighi di trasparenza indicati al par. 5.1.2 punto g) del presente bando si applica la sanzione prevista dall'art. 1, comma 125-ter, Legge 124/2017.

Nel caso di delocalizzazione in Stati non appartenenti all'Unione Europea (ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo) dell'attività economica interessata dalla concessione dell'agevolazione (o di una sua parte) entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa agevolata (cfr. lettera k) del precedente par. 5.2), è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'aiuto fruito (art. 5, comma 1, D.L. 12 luglio 2018, n. 87 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, Legge 9 agosto 2018, n. 96).

5.4 Rinuncia all'agevolazione

Nel caso in cui il destinatario finale intenda rinunciare all'agevolazione concessa, dovrà comunicarlo a Finpiemonte a mezzo PEC all'indirizzo: finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it.

Nel caso in cui la rinuncia avvenga dopo l'erogazione dell'agevolazione, verrà disposta la revoca con conseguente richiesta di restituzione dell'importo di agevolazione già erogato oltre agli interessi, secondo le procedure indicate al paragrafo 5.2 del presente bando.

6. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Il destinatario finale deve conservare tutta la documentazione amministrativa, contabile e giustificativa dell'operazione finanziata e delle spese sostenute per 10 anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno di ricevimento del pagamento finale.

La decorrenza del suddetto periodo è sospesa in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione europea.

I documenti devono essere conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica.

La conservazione dei documenti deve avvenire nel rispetto delle regole nazionali per la certificazione della conformità dei documenti conservati su supporti comunemente accettati al documento originale⁴², al fine di garantire che le versioni conservate siano affidabili ai fini dell'attività di audit (nel rispetto di tali requisiti, gli originali non sono necessari).

⁴² D. Lgs. 82/2005 "Codice dell'amministrazione digitale" (nella parte applicabile anche ai soggetti privati), e relative linee guida ed atti di attuazione.

I documenti sono conservati in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati e, comunque, nel rispetto delle disposizioni del Reg. (UE) n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (Reg. generale sulla protezione dei dati).

Il destinatario finale deve conservare la documentazione sopra indicata predisponendo un "fascicolo di progetto", consentendone l'accesso in caso di ispezione e fornendo estratti o copie di tali documenti alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, con particolare riferimento al personale autorizzato dell'Autorità di Gestione, dell'Autorità di Audit, e degli organismi da questi incaricati.

7. VISIBILITA', TRASPARENZA E COMUNICAZIONE

Gli adempimenti in materia di visibilità, trasparenza e comunicazione cui sono soggetti gli Stati membri, le autorità di gestione e i beneficiari nell'ambito dei fondi Strutturali e di investimento europeo (SIE) sono stabiliti dagli artt. 46-50 e dall'Allegato IX del Reg. (UE) n. 2021/1060.

In particolare, durante l'attuazione delle attività progettuali il destinatario finale informa il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi:

- 1) pubblicando sul proprio sito *web*, ove esista, e sui propri siti di *social media* ufficiali una breve descrizione del progetto, compresi le finalità, i risultati e il sostegno finanziario ricevuto;
- 2) apponendo sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'investimento, destinati al pubblico o ai partecipanti, una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile;
- 3) per investimenti fino a 500 mila euro: esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un *display* elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dal bando;
- 4) per investimenti superiori a 500 mila euro: esponendo targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'Allegato IX al Reg. (UE) n. 2021/1060 non appena inizia l'attuazione materiale di operazioni che comportino investimenti materiali o siano installate le attrezzature acquistate.

Nei materiali di comunicazione di cui sopra l'emblema dell'Unione deve essere utilizzato conformemente alle indicazioni tecniche contenute nell'Allegato IX al Reg. (UE) n. 2021/1060⁴³.

Ai sensi dell'art. 50 del Reg. (UE) n. 2021/1060, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente paragrafo - nonché l'assenza di eventuali azioni correttive comporterà una revoca parziale nella misura indicata al par. 5.2 del bando.

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della L. n. 241/1990 e della L.R. n. 14/2014, il responsabile del procedimento è il responsabile *pro tempore* dell'Area "Agevolazioni e Strumenti Finanziari" di Finpiemonte per il procedimento di concessione delle agevolazioni (finanziamento e contributo) e il responsabile *pro tempore* dell'Area "Controlli" di Finpiemonte S.p.A. per il procedimento di controllo, di erogazione del contributo e procedimento di revoca.

9. INFORMAZIONI E CONTATTI

Informazioni e chiarimenti sui contenuti del bando e sugli adempimenti ad esso connessi potranno essere richiesti a Finpiemonte S.p.A., tramite il form di richiesta presente all'indirizzo web

⁴³ <https://www.regione.piemonte.it/loghi/loghi.shtml>

www.finpiemonte.it/urp, oppure chiamando il numero 011/57.17.777 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:30 alle ore 12:30.

I quesiti e le richieste di informazioni devono essere inoltrati con sufficiente anticipo, in modo da consentire agli uffici di predisporre la risposta. Ai quesiti inoltrati nell'imminenza della scadenza prevista per il caricamento della domanda telematica non può essere garantita risposta in tempo utile.

Per ricevere assistenza tecnica per l'utilizzo del sistema di presentazione online delle domande è possibile rivolgersi ai seguenti contatti: Assistenza CSI 011.0824407 oppure al Form Assistenza raggiungibile al link https://apaf-moon.csi.it/modulistica/?codice_modulo=FINDOM.

Per ricevere assistenza tecnica per l'utilizzo della piattaforma informatica di rendicontazione è possibile rivolgersi ai seguenti contatti: Assistenza CSI tel. 011.0824407 oppure al Form Assistenza raggiungibile al link https://apaf-moon.csi.it/modulistica/?codice_modulo=PBAN.

ALLEGATO 1 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg. (UE) n. 2016/679 (GDPR)

Si informano i soggetti che presentano domanda di agevolazione in risposta al presente bando, i loro amministratori e legali rappresentanti, i soggetti aventi un rapporto di dipendenza o di prestazione nei confronti dei soggetti destinatari e coinvolti nella realizzazione degli interventi a valere sul presente bando, che le attività di concessione ed erogazione delle agevolazioni nonché di controllo ed eventuale revoca dei benefici sono affidate a Finpiemonte s.p.a., che, in base alla convenzione quadro approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 27 maggio 2022, n. 27-5128, ha assunto il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti previsti dal Regolamento (UE) n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito indicato come "GDPR". In qualità di Responsabile (nominato ai sensi dell'art. 28 del GDPR), Finpiemonte s.p.a. ottempera alle disposizioni in vigore applicabili al trattamento dei dati personali, in particolare per quanto concerne le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio (di cui all'art. 32 del GDPR).

Si informano altresì i soggetti sopra indicati che i flussi di dati presenti sui sistemi informativi denominati "FINanziamenti DOMande" e "Gestionale dei Finanziamenti" o comunque acquisiti da Finpiemonte s.p.a. nel corso dell'istruttoria saranno trattati dalla Direzione "Competitività del Sistema regionale" secondo quanto previsto dal GDPR e dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al GDPR), come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018.

I dati personali saranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, anche con modalità informatiche. Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite Reg. (UE) n. 2021/1060 e Reg. (UE) n. 2021/1058, nella legge regionale n. 34/2004 e nelle norme nazionali e regionali che disciplinano l'attività della Pubblica Amministrazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: leggi sul procedimento amministrativo, sulla trasparenza e anticorruzione, sulla documentazione antimafia, ecc...).

L'acquisizione dei suddetti dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare/Delegato del trattamento ad espletare le funzioni inerenti al procedimento amministrativo nell'ambito del quale vengono raccolti.

Il dato di contatto del Responsabile della protezione dati (*data protection officer*, DPO) è: dpo@regione.piemonte.it.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento (secondo quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1-6847 del 18 maggio 2018) è il dirigente responsabile del Settore "Promozione dello sviluppo economico e accesso al credito per le imprese" della Direzione "Competitività del sistema regionale". Sono altresì delegati al trattamento gli altri dirigenti della Direzione che siano eventualmente coinvolti in specifici trattamenti, secondo gli obblighi derivanti dalla normativa sopra indicata.

I responsabili del trattamento esterno dei dati personali sono:

- Finpiemonte s.p.a. cui sono affidate, con apposito contratto di servizio, le attività inerenti la gestione del presente bando;
- CSI Piemonte, cui è affidata la gestione dei sistemi informativi della Regione Piemonte;
- IRES Piemonte o il diverso soggetto cui saranno affidate le attività di valutazione del PR-FESR 2021-2027;
- il soggetto aggiudicatario del servizio di Assistenza Tecnica a supporto dell'Autorità di gestione del PR- FESR 2021-2027.

Eventuali ulteriori soggetti potranno essere individuati come responsabili esterni ai sensi del GDPR ed i loro nominativi verranno resi noti mediante pubblicazione sul sito *web* della Regione Piemonte.

I dati personali saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge agli interessati.

I suddetti dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D.Lgs. n. 281/1999 e s.m.i.).

I dati personali saranno conservati per 10 anni decorrenti dalla chiusura del Programma, secondo quanto previsto nel Piano di conservazione e scarto della Direzione "Competitività del Sistema regionale". Salvo il predetto termine, in caso di contenzioso, procedure concorsuali, controlli o indagini da parte di Autorità Giudiziarie od altre Autorità, i dati saranno comunque conservati per 10 anni decorrenti dal passaggio in giudicato delle sentenze o dalla chiusura delle procedure concorsuali ovvero dall'ultima notizia proveniente dagli organi di controllo.

I suddetti dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

I dati presenti nei sistemi informativi regionali correlati all'attuazione del presente bando (comprendenti, eventualmente, dati personali) saranno comunicati ai seguenti soggetti:

- a Commissione Europea;
- b Ispettorato Generale per i rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE) presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
 - Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese (Registro nazionale degli aiuti di Stato);
 - altri Settori della Direzione ed altre Direzioni della Regione Piemonte per gli adempimenti di legge o lo svolgimento delle attività istituzionali di competenza, quali ad esempio, a titolo non esaustivo, l'Autorità di Audit e l'Autorità che svolge la funzione contabile del PR FESR della Regione Piemonte.

I dati sopra indicati potranno anche essere comunicati ai seguenti soggetti:

- Autorità con finalità ispettive o di vigilanza o Autorità giudiziaria o Procura della Corte dei Conti nei casi previsti dalla legge;
- a soggetti privati richiedenti l'accesso documentale o l'accesso civico, nei limiti e con le modalità previste dalla legge (artt. 22 ss. Legge n. 241/1990 e artt. 5 ss. D.Lgs. n. 33/2013); soggetti pubblici, in adempimento degli obblighi di certificazione o in attuazione del principio di leale cooperazione istituzionale (art. 22, comma 5, Legge n. 241/1990).

Ai sensi dell'articolo 74, par. 1, lett. c), Reg. (UE) n. 2021/1060, i dati contenuti nelle banche dati a disposizione della Commissione Europea saranno utilizzati attraverso l'applicativo informatico ARACHNE, fornito all'Autorità di Gestione dalla Commissione Europea, per l'individuazione degli indicatori di rischio di frode.

Si informa, inoltre, che:

- in applicazione dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 2021/1060, l'elenco delle operazioni selezionate per ricevere sostegno dai fondi e dei relativi beneficiari sarà pubblicato sul sito internet della Regione Piemonte, nella sezione dedicata al Fondo Europeo Sviluppo Regionale (FESR), all'indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/fondo-europeo-sviluppo-regionale-fesr/monitoraggio-valutazioni/operazioni-beneficiari-dati-aggiornati-sullattuazione-pr-fesr-2021-2027>;

- in adempimento degli obblighi generali di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati stabiliti dall'art. 26 D.Lgs. n. 33/2013, i suddetti atti saranno pubblicati sul sito internet di Finpiemonte s.p.a. nella Sezione Amministrazione Trasparente, al seguente indirizzo

<https://trasparenza.finpiemonte.it/sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi-economici/atti-concessione>

Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento (UE) n. 2016/679, quali la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

Normativa dell'Unione europea

- Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- Regolamento (UE) n. 2021/1058 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 definisce definizione degli obiettivi specifici e dell'ambito di intervento del FESR per quanto riguarda l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita";
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato e s.m.i.;
- Regolamento (UE) n. 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023 recante modifica del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e del regolamento (UE) 2022/2473 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- Reg (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea degli aiuti "*de minimis*";
- Comunicazione della Commissione (2008/C 14/02) relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione;
- Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE e s.m.i.;
- Direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada e s.m.i.;
- Direttiva 2009/125/CE del 21 ottobre 2009 relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia e s.m.i.;
- Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (rifusione) e s.m.i.;
- Decisione C(2023) 8654 Aiuto di Stato SA 109349 (2023/N) – Italia. Modifica della carta degli Aiuti a finalità regionale per l'Italia (1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2027) per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027 (revisione intermedia);
- Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088;

- Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Normativa nazionale e provvedimenti correlati

- Regio Decreto 16/03/1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa e s.m.i.;
- Legge 7/08/1990, n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e s.m.i.;
- D.Lgs. 8/07/1999, n. 270 - Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della L. 30/07/1998, n. 274 e s.m.i.;
- D.Lgs. 31/03/1998, n. 123 - Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della l. 15/03/1997, n. 59 e s.m.i.;
- D.P.R. 28/12/2000, n. 445 - Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa e s.m.i.;
- D.L. 24/01/2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) convertito, con modificazioni, in L. 24/03/2012, n. 27;
- Legge 27/01/2012, n. 3 - Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento;
- Legge 4/08/2017, n. 124 Legge annuale per il mercato e la concorrenza;
- D.L. 12/07/2018, n. 87 (Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese) convertito, con modificazioni in L. 9 agosto 2018, n. 96, come modificato dal D.L. n. 104 del 10 agosto 2023, convertito con modificazioni della L. 9 ottobre 2023, n. 1036;
- D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e s.m.i.;
- D.Lgs. 12/01/2019, n. 14 - Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della L. 19/10/2017, n. 155 e s.m.i.;
- D.Lgs. 31.05.2017, n. 115 - Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e s.m.i.;
- D.M. 18 aprile 2005 – Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese e s.m.i..

Atti normativi ed amministrativi regionali

- L.R. del 22.11.2004, n. 34 e s.m.i. - Interventi per lo sviluppo delle attività produttive;
- L.R. del 14.10.2014, n. 14 - Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione;

- D.G.R. n. 42-5899 del 28/10/2022 - Istituzione del Comitato di Sorveglianza del Programma Regionale FESR 2021/2027;
- D.G.R. n. 32-6637 del 21 marzo 2023 e s.m.i. - Programma Regionale FESR 2021/2027 – RSO1.2 Azione I.1ii.2 e RSO1.3 Azione I.1iii.1 – Indirizzi per l'istituzione dello strumento finanziario combinato "Fondo Digitalizzazione e efficientamento produttivo delle imprese" e approvazione scheda tecnica di misura "Digitalizzazione e efficientamento produttivo delle imprese";
- D.G.R. n. 2-5313 del 8 luglio 2022 - D.Lgs. 152/2006, articolo 34. Delibera CIPESS 108/2017. DGR 3-7576 del 28 settembre 2018 DGR n. 1 - 2513 del 11 dicembre 2020. Approvazione della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile del Piemonte;
- Documento "Metodologia e criteri di selezione delle operazioni del PR FESR 2021-2027", approvato dal Comitato di Sorveglianza in data 7/12/2022;
- Circolare Presidente Giunta Regione Piemonte 8.5.1996, n. 7/lap.

Si riportano nel seguito le attività economiche e gli interventi esclusi ai sensi della seguente normativa:

- Regolamento (UE) n. 2021/1058, art. 7;
- Regolamento (UE) n. 964/2014, allegato II, nota 4;
- Regolamento (UE) n. 651/2014, artt. 1 e 13;
- Regolamento (UE) n. 2023/2831, art. 1.

ATTIVITÀ ECONOMICHE ESCLUSE

- Attività economiche illecite: qualsiasi produzione, commercio o altra attività che sia illecita ai sensi delle disposizioni legislative o regolamentari della giurisdizione nazionale che si applica a tale produzione, commercio o attività.
- la produzione, la trasformazione e il commercio di tabacco e bevande alcoliche distillate e prodotti connessi;
- la fabbricazione e il commercio di armi e munizioni di ogni tipo;
- case da gioco e imprese equivalenti;
- pesca, acquacoltura e silvicoltura;
- produzione primaria di prodotti agricoli;
- attività finanziarie e assicurative.

Limitatamente all'ambito di applicazione degli aiuti a finalità regionale (art. 14 del Reg. (UE) n. 651/2014 – Aree 107.3.c) sono inoltre escluse le imprese:

- siderurgiche;
- della lignite e del carbone;
- di trasporto e relative infrastrutture;
- generazione, stoccaggio, trasmissione, distribuzione e infrastrutture di energia.

ATTIVITÀ ECONOMICHE ESCLUSE

a) Attività economiche illecite: qualsiasi produzione, commercio o altra attività che sia illecita ai sensi delle disposizioni legislative o regolamentari della giurisdizione nazionale che si applica a tale produzione, commercio o attività.

b) la produzione, la trasformazione e il commercio di tabacco e bevande alcoliche distillate e prodotti connessi;

c) la fabbricazione e il commercio di armi e munizioni di ogni tipo;

d) case da gioco e imprese equivalenti;

e) pesca, acquacoltura e silvicoltura;

f) produzione primaria di prodotti agricoli;

g) attività finanziarie e assicurative.

Limitatamente all'ambito di applicazione degli aiuti a finalità regionale (art. 14 del Reg. (UE) n. 651/2014 – Aree 107.3.c) sono inoltre escluse le imprese:

h) siderurgiche;

i) della lignite e del carbone;

j) di trasporto e relative infrastrutture;

k) generazione, stoccaggio, trasmissione, distribuzione e infrastrutture di energia.

INTERVENTI ESCLUSI

a) lo smantellamento o la costruzione di centrali nucleari;

b) gli investimenti volti a conseguire la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti da attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE;

c) gli investimenti in infrastrutture aeroportuali, eccetto nelle regioni ultraperiferiche o negli aeroporti regionali esistenti quali definiti all'art. 2, punto 153), del Reg. (UE) n. 651/2014, in uno dei casi seguenti:

a.i nelle misure di mitigazione dell'impatto ambientale; o

a.ii nei sistemi di sicurezza e di gestione del traffico aereo risultanti dalla ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo;

d) gli investimenti in attività di smaltimento dei rifiuti in discariche per gli investimenti finalizzati alla dismissione, riconversione o messa in sicurezza delle discariche esistenti, a condizione che tali investimenti non ne aumentino la capacità;

e) gli investimenti destinati ad aumentare la capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti residui, eccetto gli investimenti in tecnologie per il recupero di materiali dai rifiuti residui ai fini dell'economia circolare;

f) gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili, eccetto:

a.i la sostituzione degli impianti di riscaldamento alimentati da combustibili fossili solidi, vale a dire carbone, torba, lignite, scisto bituminoso, con impianti di riscaldamento alimentati a gas ai seguenti fini:

- ammodernamento dei sistemi di teleriscaldamento e di teleraffreddamento per portarli allo stato di «teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti» come definiti all'articolo 2, punto 41, della direttiva 2012/27/UE;
- ammodernamento degli impianti di cogenerazione di calore ed elettricità per portarli allo stato di «cogenerazione ad alto rendimento» come definiti all'articolo 2, punto 34, della direttiva 2012/27/UE;
- investimenti in caldaie e sistemi di riscaldamento alimentati a gas naturale in alloggi ed edifici in sostituzione di impianti a carbone, torba, lignite o scisto bituminoso;

a.ii gli investimenti nell'espansione e nel cambio di destinazione, nella conversione o nell'adeguamento delle reti di trasporto e distribuzione del gas, a condizione che tali investimenti adattino le reti per introdurre nel sistema gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, quali idrogeno, biometano e gas di sintesi, e consentano di sostituire gli impianti a combustibili fossili solidi;

a.iii gli investimenti in:

- veicoli puliti quali definiti nella direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio a fini pubblici; e
- veicoli, aeromobili e imbarcazioni progettati e costruiti o adattati per essere utilizzati dai servizi di protezione civile e antincendio.

g) applicazioni tecniche relativi a programmi o soluzioni elettronici, specificamente finalizzati a sostenere:

a.i qualsiasi tipologia di attività che rientri nei settori esclusi indicati nelle precedenti lettere da a. a d.;

a.ii il gioco d'azzardo su Internet e le case da gioco on line, oppure

a.iii la pornografia, o

a.iv destinati a permettere

- di accedere illegalmente a reti elettroniche di dati, oppure
- di scaricare illegalmente dati elettronici.

h) restrizioni applicabili al settore delle scienze della vita quando il sostegno riguarda il finanziamento della ricerca, dello sviluppo o delle applicazioni tecniche relativi a:

a.i clonazione umana a scopi di ricerca o terapeutici oppure

a.ii organismi geneticamente modificati («OMG»).

i) trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli:

a.i quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;

a.ii quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.